

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 maggio 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1988, n. 10.

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1988, n. 11.

Norme a tutela della cultura «Romà» nell'ambito del territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1988, n. 12.

Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale. . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1988, n. 13.

Provvedimenti per le produzioni vitivinicole. . . . . Pag. 16

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1988, n. 5.

Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive. . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1988, n. 6.

Norme di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64 - Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. . . . . Pag. 20

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1988, n. 7.

Integrazione dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 . . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1988, n. 8.

Istituzione dei centri polivalenti per i giovani . . . . . Pag. 24

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1988, n. 6.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1986 . . . . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1988, n. 7.

Contributo della regione Emilia-Romagna per il mantenimento delle isole amministrative di San Pellegrino in Alpe, Pieve Corena e Valle Inferiore . . . . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1988, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2, concernente l'organizzazione turistica della regione Emilia-Romagna, integrazioni della composizione della consulta regionale per il turismo e degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti. . . . . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1988, n. 9.

Modifica all'allegato 2 (zone turistiche) della legge regionale 19 luglio 1984, n. 40. Castell'Arquato «città d'Arte» . . . . . Pag. 26

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1988, n. 3.

Disarticolazione in tre distinti servizi del servizio bilancio, programmazione e gestione dell'Unità sanitaria locale n. 13.  
Pag. 26

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1988, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 «Testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei consiglieri regionali» . . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1988, n. 5.

Interventi a sostegno delle cooperative agricole per la produzione di materiale selezionato delle specie orticole da diffondere nelle aziende agricole specializzate . . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1988, n. 6.

Disciplina del lavoro straordinario . . . . . Pag. 28

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1988, n. 7.

Approvazione dei progetti di adeguamento e potenziamento degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti . . . . . Pag. 29

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 febbraio 1988, n. 2.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4 - Provvidenze a favore dell'assistenza scolastica.  
Pag. 29

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1988, n. 10.

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 9 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### Parte I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

##### Titolo I

##### PRINCIPI GENERALI

###### Art. 1.

###### Definizione del modello istituzionale

1. Con la presente legge la Regione, in applicazione degli articoli 5, 11 e 59 dello Statuto, definisce un nuovo sistema di organizzazione individuando i diversi livelli di esercizio delle funzioni, riferiti alla Regione stessa e agli enti locali.

2. In conformità a quanto previsto dalla Costituzione e dallo statuto, la legge attua il modello istituzionale secondo i principi dell'autonomia e del decentramento, valorizzando il ruolo delle province, dei comuni, delle loro associazioni e delle Comunità montane.

###### Art. 2.

###### Obiettivi e finalità del riordino istituzionale

1. La articolazione delle funzioni e competenze previste con il riordinamento istituzionale ha per scopo di definire, anche con successive riforme legislative di settore, un modello organizzativo contraddistinto dalla partecipazione delle autonomie locali all'azione di governo secondo nuovi criteri che devono migliorare l'efficienza e la tempestività dell'amministrazione.

2. A tali fini la presente legge prevede modalità e procedure per il coinvolgimento delle province nei processi di programmazione economica e di pianificazione della gestione del territorio.

3. Per consentire la più ampia espressione delle potenzialità di ogni componente territoriale, è previsto anche il ricorso all'attribuzione di funzioni in modo diversificato, sia per quanto concerne gli enti destinatari che le funzioni stesse, laddove questo venga riconosciuto utile per esprimere compiutamente le connotazioni specifiche delle singole aree.

###### Art. 3.

###### Riserva di legge regionale

1. Salvo quanto disposto nel successivo Titolo III, le funzioni trasferite e delegate agli enti locali sono esercitate dagli stessi in conformità alle disposizioni delle leggi regionali che disciplinano le relative materie.

##### Titolo II

##### AUTONOMIE LOCALI E LIVELLI DI GOVERNO

###### Art. 4.

###### Ruolo della Regione

1. La Regione, per assicurare lo sviluppo complessivo della comunità regionale, esercita, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, la funzione di programmazione nelle materie individuate nello statuto e determina le scelte concernenti l'assetto del territorio.

2. A tal fine sono strumenti generali di programmazione economica e pianificazione territoriale, il piano regionale di sviluppo ed il piano urbanistico regionale.

3. La Regione esercita altresì le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario ed assicura inoltre il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge, anche con riguardo ai rapporti con lo Stato, con le altre Regioni e con le realtà contermini.

4. La Regione provvede infine all'attuazione degli interventi nelle materie attinenti all'economia.

###### Art. 5.

###### Ruolo delle province

1. Le province esercitano funzioni di programmazione economico-sociale, partecipando alla formazione ed all'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo, secondo le procedure di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27. A tale fine le province svolgono compiti di coordinamento degli enti locali.

2. Le province provvedono altresì alla formazione e concorrono all'attuazione di progetti settoriali ed intersettoriali per azioni integrate interessanti i rispettivi territori, in conformità alle disposizioni recate dalle leggi regionali 30 agosto 1982, n. 72, e 18 agosto 1986, n. 36.

3. Con successiva legge regionale di riordino settoriale potrà essere prevista la delega alle province di specifiche funzioni nelle materie attinenti all'economia per il settore terziario.

###### Art. 6.

###### Ruolo dei comuni

1. Nel rispetto del ruolo di ente generale di governo locale riconosciuto al comune dal legislatore nazionale, la presente legge assegna ai comuni le funzioni concernenti i servizi di base ai cittadini nelle materie di competenza regionale.

2. In conformità a quanto previsto dal comma primo ai comuni capoluogo di provincia possono essere attribuite ulteriori specifiche funzioni in relazione al ruolo agli stessi riservato.

3. Per il coordinamento fra le peculiari esigenze dei territori dei comuni capoluogo e di quelli finitimi, i comuni capoluogo sono chiamati a concorrere alla formazione dei programmi provinciali di interesse locale.

4. Il concorso dei comuni ai sensi del comma terzo si esprime attraverso l'intesa sui programmi di cui all'art. 13 concernenti le funzioni e gli interventi previsti dall'art. 27 in materia di edilizia scolastica, dall'art. 30, comma primo, in materia di musei e biblioteche, dall'art. 33, comma terzo, in materia di presidi socio-assistenziali e dall'art. 37, comma secondo, in materia di impianti sportivi e ricreativi.

5. L'intesa dei comuni capoluogo è limitata agli interventi destinati al territorio dei comuni stessi e a quelli delle aree finitime. Gli altri comuni compresi nelle predette aree possono formulare osservazioni o presentare proposte in ordine ai predetti interventi. In caso di mancata intesa dei comuni capoluogo, o quando siano trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione ai comuni capoluogo per l'intesa, i programmi di cui all'art. 13 sono approvati dal consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. La delimitazione delle aree finitime a quella dei comuni capoluogo, di cui al comma quinto, è disposta con deliberazione della giunta regionale, sentiti i comuni interessati.

7. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto si applicano altresì al comune di Monfalcone.

###### Art. 7.

###### Esercizio di funzioni in forma associata

1. L'esercizio in forma associata alle funzioni assegnate ai comuni dalla presente legge è deliberato dai comuni stessi. Esso si esplica secondo i criteri e le modalità che verranno previsti con apposita legge regionale ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La medesima legge regionale disciplinerà l'ordinamento delle predette associazioni.

2. Qualora i comuni intendano avvalersi della facoltà di cui al comma primo, le leggi regionali di settore potranno prevedere specifici interventi agevolati. Le leggi predette potranno prevedere altresì l'obbligo dell'esercizio in forma associata per i comuni le cui popolazioni o il cui territorio non raggiungano il livello necessario per l'attuazione ottimale dei corrispondenti servizi.

3. I comuni appartenenti al Consorzio Comunità collinare del Friuli possono deliberare che l'esercizio in forma associata di funzioni, previsto dal presente articolo, sia affidato alla medesima Comunità.

4. In tale ipotesi, trovano applicazione nei confronti della Comunità collinare del Friuli le disposizioni agevolative previste al comma secondo.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni concernenti le Comunità montane*

1. Le Comunità montane sono enti locali territoriali preposti allo sviluppo economico-sociale complessivo delle rispettive zone omogenee, nel quadro degli obiettivi di riequilibrio dell'area montana definiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle leggi regionali ed in quanto tali sono enti autonomi nell'ambito delle disposizioni delle leggi medesime.

2. In attesa che si proceda al riordino delle zone omogenee, secondo quanto previsto dall'art. 63, le Comunità montane possono esercitare le funzioni assegnate con la presente legge e le altre competenze già spettanti o trasferite con altre leggi anche sperimentando forme di cooperazione e di coordinamento delle funzioni medesime.

3. Le Comunità montane possono altresì predisporre, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, un unico piano pluriennale di sviluppo interessante le zone omogenee di più Comunità finitime, ferma restando la competenza di ciascuna Comunità all'adozione della parte di piano riguardante la rispettiva zona omogenea e dei relativi programmi stralcio annuali.

4. Le Comunità montane possono, per gli interventi ed i servizi che interessano territori finitimi, addivinare ad intese e disporre la gestione comune di uno o più servizi di loro competenza.

5. Fermo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, per la formazione di accordi tra Regione e Comunità montane nei casi e secondo le modalità ivi stabilite, le Comunità montane sono altresì chiamate ad esprimere l'intesa sui programmi di interesse locale predisposti dalle province ai sensi dell'art. 13, limitatamente agli interventi di competenza delle province stesse da attuarsi nell'ambito della zona omogenea della Comunità. In caso di mancata intesa o quando siano trascorsi quarantacinque giorni dall'avvenuta comunicazione per l'intesa, i programmi sono approvati dalle province con la maggioranza assoluta dei loro componenti.

#### Art. 9.

##### *Disposizioni particolari per l'area metropolitana di Trieste*

1. In considerazione del particolare rapporto tra gli ambiti territoriali comunale e provinciale di Trieste, le leggi di riordino settoriale potranno stabilire:

a) la previsione di particolari forme di collaborazione tra i predetti enti locali o una diversa ripartizione di competenze al fine di garantire una gestione integrata dei servizi di base e degli interventi sul territorio;

b) il coordinamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11, dei piani di assetto e di utilizzazione del territorio, relativamente a quegli ambiti provinciali per i quali concorrano competenze degli enti locali territoriali e competenze di altri enti pubblici e la cui destinazione riguardi attività portuali, attività di ricerca o interventi di sviluppo turistico;

c) la delega alla provincia dell'esercizio di competenze in materia di promozione economico-produttiva in settori di particolare interesse per la realtà provinciale;

d) l'attribuzione al comune capoluogo di funzioni di norma assegnate alle amministrazioni provinciali, con particolare riguardo al settore dei beni culturali.

#### Art. 10.

##### *Accordi di programma*

1. Per la definizione e la realizzazione di interventi che siano qualificati prioritari e indispensabili dal piano regionale di sviluppo per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale e riguardino solo una parte del territorio, possono essere predisposti, ai fini dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, accordi di programma tra la Regione e una o più amministrazioni provinciali. Tali accordi sono promossi dalla Regione anche su proposta delle province interessate. Qualora gli interventi riguardino anche il territorio montano, all'accordo intervengono le Comunità montane interessate, secondo le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, concernente provvedimenti per lo sviluppo della montagna.

2. Gli accordi di programma, per quanto previsto al comma primo, attuano il coordinamento delle azioni di competenza rispettivamente della Regione, ivi compresi gli enti regionali e controllati dalla Regione, e delle province, determinando tempi, modalità e finanziamento degli interventi, nonché i destinatari della loro gestione.

3. Gli accordi di programma, sottoscritti per adesione dai soggetti partecipanti, sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore al bilancio ed alla programmazione, e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 5, le province promuovono accordi di programma con gli altri enti ed organismi regionali e locali interessati a tale realizzazione per regolare l'attuazione delle azioni ed interventi di rispettiva competenza.

5. Gli accordi di programma sottoscritti per adesione dai soggetti suindicati sono approvati ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti regionali secondo la procedura di cui al comma terzo.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni concernenti l'utilizzo del territorio*

1. La Regione assicura il concorso delle province al governo del territorio, definendone il ruolo e le attribuzioni nel settore urbanistico, per la parte interessante il relativo ambito territoriale, in un quadro di compatibilità con le funzioni riservate ai comuni e con quelle di competenza regionale.

2. Nei limiti di cui al comma primo le province concorrono, con le modalità stabilite dalla legge urbanistica regionale, alla verifica funzionale dell'attività programmatica urbanistica di livello locale.

3. Alle province è delegata la progettazione di piani che interessano il riassetto del territorio, nel caso in cui intervengano operazioni ambientali, paesistiche, agricole, idrauliche, turistiche, di portata sovracomunale.

4. Le province provvedono altresì, in via di delega, alla vigilanza per garantire il rispetto, da parte degli enti istituzionalmente competenti agli interventi di cui al comma terzo, dei piani di riassetto del territorio.

#### Titolo III

##### STRUMENTI E PROCEDURE DEL RIORDINO ISTITUZIONALE

#### Art. 12.

##### *Trasferimento di funzioni*

1. Il trasferimento alle province, ai comuni ed alle Comunità montane è disposto per materie o settori omogenei di materie e concerne funzioni considerate di interesse prevalentemente locale.

2. La legge regionale di trasferimento individua gli obiettivi che l'esercizio delle funzioni deve perseguire, i vincoli programmatici cui tale esercizio deve sottostare, nonché indica le modalità e gli eventuali modelli della relativa azione amministrativa.

#### Art. 13.

##### *Programmi di interesse locale*

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite secondo le disposizioni della presente legge le province predispongono programmi di interesse locale riguardanti l'impiego delle risorse loro assegnate.

## Art. 14.

*Disciplina delle attribuzioni differenziate  
in materia di lingue, culture e tradizioni locali*

1. La Regione promuove iniziative atte a favorire e a garantire l'organicità e l'unità di indirizzo nella trattazione delle tematiche concernenti le lingue, le culture e le tradizioni presenti, con carattere di omogeneità, in più province.

2. Per le finalità di cui al comma primo, i programmi concernenti le funzioni in materia di attività culturali, previsti all'art. 29 e rivolti alla valorizzazione della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia friulana nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia, possono essere predisposti dalle amministrazioni provinciali anche in forma associata.

3. Per le altre lingue e culture locali presenti sul territorio di più province possono essere analogamente predisposti programmi anche in forma associata da parte delle amministrazioni provinciali interessate.

4. In relazione alle ulteriori attribuzioni e competenze che verranno assegnate dallo Stato per la valorizzazione delle lingue, delle culture e delle tradizioni locali, la Regione adeguerà la propria legislazione di settore in modo da garantire l'esercizio delle funzioni medesime da parte delle amministrazioni provinciali secondo i principi e le modalità previste dal presente articolo.

## Art. 15.

*Tematiche culturali e linguistiche della minoranza slovena*

1. Ferme restando le competenze dello Stato per quanto concerne la tutela della minoranza slovena, la Regione, nel rispetto dell'art. 3 dello statuto, promuove, nell'ambito dell'attività di cui al comma primo dell'art. 14 e del principio della valorizzazione delle diverse lingue, culture e tradizioni esistenti sul territorio, iniziative concernenti le tematiche culturali e linguistiche della minoranza slovena.

## Art. 16.

*Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite*

1. Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma degli enti locali territoriali, gli organi deliberativi degli enti medesimi individuano le competenze per l'esercizio delle funzioni trasferite concernenti la polizia amministrativa nonché, in generale, autorizzazioni, concessioni amministrative, certificazioni, vigilanza e sanzioni.

2. Nell'esercizio delle funzioni che comportano atti di spesa, l'adozione di questi avviene da parte degli organi a ciò competenti secondo le disposizioni vigenti per l'ente locale interessato.

3. Qualora nel procedimento amministrativo previsto dalla legge che disciplina la materia siano contemplati pareri o adempimenti da parte di commissioni, organismi e comitati regionali che non trovano corrispondenza negli ordinamenti dell'ente destinatario del trasferimento, gli adempimenti stessi vengono esercitati, sino a diversa previsione legislativa, da organismi similari costituiti dagli organi deliberativi degli enti stessi. Resta fermo l'obbligo di acquisire i pareri e le autorizzazioni previsti dalla legge, salvo quelli meramente facoltativi, da parte di organi regionali a competenza tecnica.

4. Gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni trasferite sono soggetti all'esclusivo controllo degli organi previsti dalla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

## Art. 17.

*Delega di funzioni*

1. Con legge regionale possono essere delegate funzioni regionali agli enti locali.

2. Oggetto di delega possono essere funzioni anche non strettamente d'interesse locale, comprese quelle delegate dallo Stato.

3. Con legge regionale possono essere individuati gli organi degli enti locali competenti all'esercizio delle funzioni delegate.

4. Per quanto non previsto dalle leggi regionali di settore gli obiettivi da perseguire nell'esercizio di funzioni delegate, i vincoli programmatici relativi, le modalità dell'esercizio predetto e gli eventuali modelli dell'azione amministrativa conseguente a funzioni delegate sono definiti con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa o attraverso gli strumenti della programmazione regionale.

## Art. 18.

*Funzione di indirizzo e coordinamento*

1. Spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività trasferite e delegate, che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione regionale ed alle direttive nazionali riguardanti la regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Nell'ambito di tali funzioni si provvede altresì ad assicurare, ai fini dell'integrazione territoriale, il coordinamento dell'esercizio delle funzioni che la presente legge assegna, oltre che alle province, alle Comunità montane ed ai comuni capoluogo per le zone di rispettiva competenza.

## Art. 19.

*Carattere degli atti emessi  
in attuazione di funzioni trasferite o delegate*

1. Gli enti, cui sono state trasferite o delegate funzioni, debbono, nell'emanare gli atti concernenti tali funzioni, fare espressa menzione del trasferimento o della delega di cui sono destinatari.

2. Gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati, che pertanto ne rispondono direttamente di fronte a terzi.

3. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni trasferite o delegate hanno carattere definitivo.

## Art. 20.

*Revoca di funzioni*

1. La revoca di funzioni delegate è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.

2. La revoca nei confronti del singolo ente delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

3. La legge di revoca indica le modalità con le quali la Regione intende esercitare le funzioni revocate.

## Art. 21.

*Intervento sostitutivo*

1. Qualora l'ente delegato non provveda o ritardi a provvedere in ordine a specifici atti obbligatori inerenti a funzioni delegate, ovvero non si attenga agli indirizzi e direttive generali emanate, la Regione può sostituirsi ad esso per il compimento di singoli atti, previa diffida da parte del presidente della giunta regionale ad adempiere entro un tempo determinato.

2. La sostituzione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.

## Art. 22.

*Obbligo di informazione*

1. La Regione e gli enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi comuni.

2. In particolare, entro il mese di febbraio di ogni anno, i comuni e le province dovranno fornire le informazioni economico-finanziarie previste dall'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 20.

## Art. 23.

*Istituzione della conferenza permanente  
Regione-Enti locali*

1. È istituita presso la presidenza della giunta regionale una conferenza permanente Regione-Enti locali con funzioni di coordinamento e raccordo per la definizione delle questioni inerenti all'attuazione della presente legge e per garantire il miglior esercizio delle funzioni trasferite e delegate.

2. La conferenza, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, è composta:

- a) dal presidente della giunta regionale che la presiede;
- b) dall'assessore agli enti locali, dall'assessore alle finanze e dall'assessore al bilancio e programmazione;
- c) dai presidenti della delegazione regionale dell'ANCI, UPI e UNCEM e dai presidenti delle amministrazioni provinciali.

3. Partecipano ai lavori della conferenza il segretario generale della presidenza della giunta regionale ed il direttore regionale degli enti locali.

4. Con il provvedimento di convocazione della conferenza possono essere invitati a partecipare ai lavori, con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno, gli altri assessori regionali eventualmente interessati, assistiti dai direttori regionali competenti.

5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla direzione regionale degli enti locali.

6. Con deliberazione della giunta regionale, sentita la conferenza di cui al presente articolo, vengono emanate le direttive per il corretto esercizio delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali.

7. La conferenza permanente Regione-Enti locali è tenuta a riunirsi almeno quattro volte nell'arco dell'anno.

8. La disciplina dei lavori della conferenza permanente e l'individuazione in forma articolata delle funzioni previste al comma 1 saranno definite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 46 dello statuto, su proposta della conferenza medesima.

9. Il presidente della giunta regionale, in qualità anche di presidente della conferenza permanente Regione-Enti locali, svolgerà un rapporto annuale al consiglio regionale sui risultati ottenuti dai lavori della medesima.

#### Art. 24.

##### *Definizione della terminologia legislativa*

1. Con il termine «sono esercitate» si intende riferirsi a funzioni la cui titolarità spetta in via esclusiva agli Enti locali.

2. Con il termine «iniziative dirette» si intende l'attuazione da parte dell'ente locale delle attività interessate dall'intervento contributivo regionale.

3. Con il termine «interventi» si intende fare riferimento alle funzioni contributive previste dalla legislazione regionale.

4. Con il termine «realizzazione» si intende fare riferimento alle funzioni contributive previste dalla legislazione regionale.

4. Il termine «realizzazione» comprende la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il recupero ed il rifacimento, l'ampliamento ed il completamento delle opere di cui trattati.

#### Parte II

### DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI NELLE MATERIE INDICATE AGLI ARTICOLI 4, 5, E 6 DELLO STATUTO REGIONALE.

#### Titolo I

##### ORGANIZZAZIONE

#### Art. 25.

##### *Denominazione dei toponimi minori*

1. I comuni esercitano le funzioni concernenti la denominazione dei toponimi minori.

2. Le relative deliberazioni consiliari, recanti le determinazioni dei toponimi, vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

#### Art. 26.

##### *Polizia amministrativa*

1. Le funzioni di polizia amministrativa relative alle materie per le quali la presente legge dispone il trasferimento e la delega di attribuzioni agli enti locali sono rispettivamente trasferite o delegate agli enti medesimi.

2. Le funzioni di polizia amministrativa previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dai comuni.

3. I regolamenti di polizia locale urbana e rurale sono soggetti al controllo di legittimità esteso al merito, secondo le norme regionali vigenti.

#### Titolo II SERVIZI SOCIALI

#### Art. 27.

##### *Edilizia scolastica*

1. Sono esercitate dalle provincie le funzioni inerenti l'acquisto, la realizzazione, l'ammodernamento, la straordinaria manutenzione, nonché l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati a sede di scuole materne, dell'obbligo, secondarie superiori, professionali e artistiche, incluse le infrastrutture inserite in un complesso scolastico.

2. Tali funzioni si attuano nelle forme dell'iniziativa diretta per l'edilizia scolastica di competenza delle Provincie e nella forma dell'intervento per l'edilizia scolastica di competenza dei comuni.

3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all'art. 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 28.

##### *Assistenza scolastica e diritto allo studio*

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio. Dette funzioni comprendono:

a) erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell'obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l'acquisto dei medesimi;

b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;

c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l'inserimento delle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico-fisici e sensoriali;

d) iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;

e) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché altri interventi per l'educazione degli adulti;

f) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale a favore:

1) degli alunni delle scuole dell'obbligo, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi-convitti o residenze;

2) degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, o mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi-convitti, residenze, o mediante sussidi in denaro.

2. Restano di competenza regionale le funzioni concernenti le iniziative di orientamento, quelle dirette ad agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico italiano dei figli dei lavoratori emigrati e rimpatriati, l'assicurazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, le iniziative per favorire le attività di aggiornamento professionale degli operatori scolastici, nonché le attribuzioni previste all'art. 2, lettera m), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10.

3. Con successiva legge regionale verrà disciplinato l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

#### Art. 29.

##### *Attività culturali e di istruzione*

1. Nella materia delle attività culturali gli enti locali della regione esercitano le funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

2. Sono esercitate dalle Provincie le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione di corsi di orientamento musicale.

3. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni di cui all'art. 3, comma primo, della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, così come modificato dalla legge regionale 18 novembre 1987, n. 39, ad eccezione di quelle di cui al punto h), che restano di competenza regionale.

4. Sono trasferite alle province le funzioni concernenti gli interventi a favore dell'istruzione professionale di cui alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, «Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieri, tecnici sanitari, della riabilitazione e altre figure sanitarie».

#### Art. 30.

##### *Interventi a favore di servizi ed istituti museali e bibliotecari*

1. Le province esercitano le funzioni in materia di musei medi e minori, mediante iniziative dirette ed interventi a favore di musei gestiti da altri enti, nonché le funzioni di coordinamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari di cui al comma secondo.

2. I comuni esercitano le funzioni relative alla istituzione e gestione delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari territoriali e urbani.

3. Restano ferme le competenze regionali in materia di istituzione e classificazione dei musei pubblici, di coordinamento dell'attività dei musei di interesse regionale, nonché quelle relative ai musei multipli e grandi.

4. Restano, altresì, di competenza della Regione le funzioni concernenti la tutela e valorizzazione del patrimonio librario, nonché quelle concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche ed ai musei.

#### Art. 31.

##### *Interventi per la realizzazione di musei e biblioteche*

1. Sono esercitate dalle province le funzioni relative a iniziative dirette e ad interventi per l'acquisto, la realizzazione, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a biblioteche e musei.

#### Art. 32.

##### *Servizi socio-assistenziali - Funzioni dei comuni*

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni concernenti servizi ed interventi in materia socio-assistenziale, secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità di intervento determinati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35. Tali funzioni sono esercitate in forma singola od associata e anche mediante forme di cooperazione e coordinamento con le Unità sanitarie locali e le Comunità montane, previste dalla predetta legge.

2. Le associazioni dei comuni, per il conseguimento delle finalità di cui al comma primo, dovranno coincidere col territorio delle Unità sanitarie locali o con parte di esso. Non potranno costituirsi associazioni fra comuni di Unità sanitarie locali diverse, a meno che non ne comprendano l'intero territorio.

3. Restano ferme le specifiche competenze riconosciute da leggi statali e regionali alle Unità sanitarie locali.

#### Art. 33.

##### *Presidi socio-assistenziali - Funzioni della provincia*

1. Le province partecipano all'elaborazione del piano regionale socio-assistenziale, promuovendo la partecipazione degli enti locali territoriali e delle altre componenti istituzionali e sociali pubbliche e private nell'ambito territoriale di rispettiva competenza. Elaborano i piani attuativi locali riferiti al proprio territorio in armonia con il piano regionale e con le corrispondenti direttive regionali, attivando la partecipazione delle istanze locali. Ripartiscono fra gli enti e le istituzioni di livello subprovinciale i fondi previsti dal piano regionale.

2. Le province provvedono agli interventi per consentire l'accogliimento e l'assistenza degli aventi diritto in colonie ed istituti di educazione ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23.

3. Fino all'entrata in vigore del piano socio-assistenziale, le province provvedono, nell'ambito delle direttive impartite con deliberazione della giunta regionale, alla localizzazione dei presidi socio-assistenziali ed esercitano in via di delega le funzioni relative agli interventi per la realizzazione, la riqualificazione e il finanziamento della gestione dei presidi medesimi, nonché per la dotazione di attrezzature e arredi.

4. Tali presidi comprendono:

a) i centri e le residenze sociali di cui alla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44;

b) i presidi per le persone handicappate di cui alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.

#### Art. 34.

##### *Interventi a favore di associazioni*

1. Sono esercitate dalle province le funzioni concernenti interventi a favore di associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini menomati, disabili ed handicappati.

2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1 sono gli enti, istituzioni, associazioni, organismi, il cui ambito di intervento — nel quadro delle competenze di cui al citato comma primo — sia di livello provinciale o subprovinciale.

#### Art. 35.

##### *Riserva della Regione*

1. Restano di competenza della Regione gli interventi finanziari a favore di enti, istituzioni, associazioni od organismi direttamente individuati dalle leggi regionali o il cui ambito di intervento, con riguardo alla previsione dell'art. 34, sia di livello regionale. Restano altresì di competenza della Regione gli interventi concernenti istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché le attribuzioni concernenti la formazione degli operatori sociali.

#### Art. 36.

##### *Sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero*

1. Sono di competenza della Regione:

a) la promozione a livello regionale della cultura dello sport e del tempo libero;

b) il sostegno e il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui è riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale;

c) gli interventi a sostegno di manifestazioni, convegni ed attività formative di interesse regionale.

2. Le province provvedono agli interventi concernenti il sostegno delle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni ed organismi non compresi tra quelli di cui alla lettera b) del comma primo.

3. I comuni esercitano le funzioni di promozione delle attività ricreative e sportive di base.

#### Art. 37.

##### *Infrastrutture e attrezzature sportive*

1. Sono di competenza della Regione gli interventi relativi alle infrastrutture sportive e relative attrezzature, destinate al servizio di un bacino di utenza di livello provinciale e sovraprovinciale.

2. Sono esercitate dalle province le funzioni concernenti le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale, ivi compresi gli impianti di base di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 71.

3. I comuni esercitano le funzioni relative agli interventi per l'equipaggiamento.

### Titolo III

#### ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE

#### Art. 38.

##### *Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*

1. Al fine di valorizzare l'attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, con successiva legge regionale verranno individuate le forme di concorso dei predetti enti all'esercizio delle funzioni regionali in materia di promozione economica, nel quadro di un coordinamento unitario di tale attività.

2. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono altresì delegate le funzioni amministrative concernenti l'attività dei comitati provinciali per i prezzi.

## Art. 39.

*Fiere, mostre e mercati*

1. Sono delegate alle province le funzioni relative ad interventi per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine.

2. Le funzioni di cui al comma primo vengono esercitate dall'amministrazione regionale qualora riguardino enti od organismi classificati di preminente interesse per la regione.

## Art. 40.

*Disciplina del commercio*

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative in materia di commercio agli stessi spettanti in base alle vigenti norme statali e regionali.

2. Sono altresì trasferite ai comuni le attribuzioni previste dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino agli stessi.

## Art. 41.

*Classificazione delle strutture ricettive turistiche*

1. Sono delegate ai comuni le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e di quelle all'aria aperta.

2. Sono esercitate dai comuni le funzioni di autorizzazione concernenti l'apertura e l'esercizio delle strutture ricettive di cui al comma primo e delle altre strutture ricettive turistiche, nonché quelle inerenti alla classificazione degli esercizi di affittacamere.

3. Sono delegate ai comuni le funzioni di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive turistiche.

## Art. 42.

*Autorizzazioni per le professioni turistiche*

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni concernenti le autorizzazioni all'esercizio delle attività professionali turistiche ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2.

2. Sono delegate ai comuni le funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie nella predetta materia.

## Art. 43.

*Turismo alpino*

1. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni relative agli interventi per la promozione e lo sviluppo del turismo alpino, concernenti rifugi, bivacchi e sentieri.

## Art. 44.

*Manifestazioni di interesse turistico esclusivamente locale*

1. Con successiva legge regionale saranno disciplinate le funzioni degli enti locali per la realizzazione di manifestazioni di interesse turistico esclusivamente locale.

## Art. 45.

*Competenze delle province e delle Comunità montane in materia di agricoltura*

1. Sono esercitate dalle province ovvero, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane:

a) le funzioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 33, per la promozione dell'agriturismo e per le strutture e infrastrutture necessarie. Detti enti possono provvedere ad attuare iniziative dirette, limitatamente alle attività promozionali;

b) le funzioni inerenti iniziative dirette e interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che riguardino l'agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale.

2. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma primo sono esercitate sul relativo territorio dalla Comunità collinare del Friuli.

## Art. 46.

*Competenze dei comuni in materia di usi civici e di demanio armentizio*

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sulla amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

## Art. 47.

*Funzioni delle province e dei comuni in materia di industria e artigianato*

1. Sono esercitate dalle province le funzioni concernenti interventi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti industriali nelle zone industriali e per la gestione delle zone medesime.

2. Restano di competenza regionale le funzioni concernenti il consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno, il consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e l'ente per la zona industriale di Trieste.

3. Sono esercitate dai comuni o consorzi le funzioni relative ad iniziative dirette per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi nelle zone individuate dai rispettivi strumenti urbanistici.

4. In materia di artigianato, i comuni esercitano le funzioni istruttorie previste dalla legislazione vigente per l'albo delle imprese artigiane.

## Titolo IV

## ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

## Art. 48.

*Trasporti, traffici e viabilità*

1. L'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, concernente «Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale».

2. Le province esercitano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale della viabilità, previsto dalla legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, le funzioni relative ad iniziative dirette ed interventi per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento della viabilità di competenza di enti locali, come disciplinate dalla legge medesima.

3. Le province esercitano altresì le funzioni amministrative previste dall'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## Art. 49.

*Municipi e cimiteri*

1. Sono esercitate dalle province le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali.

## Art. 50.

*Acquedotti e fognature*

1. Sono esercitate dalle province, ovvero nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane, le funzioni relative a iniziative dirette e interventi per la realizzazione di acquedotti e fognature urbane e relativi impianti di depurazione e di trattamento dei liquami.

2. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi per opere di cui al comma primo che interessano territori di più province.

3. L'intervento della Regione per le opere di interesse locale resta disciplinato dalle disposizioni dell'art. 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernente la disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.

## Art. 51.

*Ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali Delega in materia di risparmio energetico*

1. Le province esercitano le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai sensi della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19.

2. Sono delegate alle province le funzioni concernenti gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, secondo le previsioni della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47.

#### Art. 52.

##### *Conservazione e incremento del patrimonio silvo-pastorale*

1. Sono esercitate dalle Comunità montane, nei territori di rispettiva competenza e, per quelli non inclusi nei comprensori suindicati, dalle province, le funzioni per la conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al capo II del titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Restano di competenza regionale tutte le funzioni concernenti il patrimonio silvo-pastorale indisponibile della Regione e quelle relative ai vivai forestali regionali.

3. La Regione esercita le funzioni relative all'approvazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali, ai sensi dell'art. 21 della suindicata legge regionale.

4. La Regione esercita altresì le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi di promozione, studio, sperimentazione e ricerca in materia forestale e nel settore della meteorologia, salvo quelle concernenti l'assistenza tecnica a favore degli enti minori e degli operatori privati, che sono delegate ai soggetti di cui al comma primo.

#### Art. 53.

##### *Viabilità forestale*

1. Sono esercitate dalle Comunità montane e dalla Comunità collinare del Friuli, nei territori di rispettiva competenza e, per quelli in esse non inclusi, dalle province, tutte le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi in materia di viabilità forestale, previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le opere di viabilità — al servizio di comprensori boschivi che includono nel proprio ambito parte preponderante di un corso d'acqua classificato bacino montano o incidano sul territorio di più comuni — le quali svolgono funzioni dirette al miglioramento delle funzioni regimanti e protettive dei boschi e di difesa e potenziamento dell'ambiente forestale, sono definite dai programmi annuali predisposti dalla Regione, sentito il parere della delegazione regionale dell'UNCEM. L'attuazione degli stessi è delegata agli enti di cui al comma 1.

3. Restano di competenza regionale le funzioni concernenti le opere di viabilità forestale a servizio del patrimonio silvo-pastorale della Regione, la cui attuazione è affidata all'azienda regionale delle foreste.

#### Art. 54.

##### *Parchi e ambiti di tutela ambientale*

1. Gli enti locali esercitano le funzioni in materia di parchi ed ambiti di tutela ambientale previste dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

2. Sono trasferite alle province, eccetto che per i comuni capoluogo, le funzioni regionali in materia di interventi per l'istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree di degrado ambientale.

3. Restano ferme le competenze in materia di gestione dei parchi urbani esercitate dai comuni, dalle Comunità montane, oppure dai consorzi fra gli enti predetti.

#### Art. 55.

##### *Protezione della natura*

1. In materia di tutela dell'ambiente, gli enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 34.

2. Sono esercitate dalle province, ovvero nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane, le funzioni concernenti interventi per il sostegno degli enti ed associazioni operanti nel settore della protezione della natura, ai sensi della citata legge regionale.

3. Con successiva legge regionale verranno disciplinate le attribuzioni degli enti locali in materia di promozione e diffusione dell'educazione naturalistica e di conservazione e salvaguardia dell'ambiente naturale.

#### Art. 56.

##### *Tutela dell'inquinamento*

1. In materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento le province, le Comunità montane, i comuni e i loro consorzi svolgono le funzioni previste:

a) dalla legge 10 marzo 1976, n. 319, e dalla legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, in materia di tutela delle acque;

b) dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti.

2. Con successiva legge regionale verranno attribuite alle amministrazioni provinciali le funzioni amministrative in materia di tutela del suolo e dell'ambiente dagli inquinamenti atmosferico, acustico e da radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti.

#### Art. 57.

##### *Caccia e pesca*

1. Le province esercitano le funzioni di vigilanza e quelle sanzionatorie in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell'avifauna, oltre alle attribuzioni previste dalla vigente legislazione regionale.

2. Restano ferme le competenze dei comitati provinciali per la caccia.

3. Con successiva legge regionale si provvederà in ordine alla gestione delle riserve di diritto e dei relativi consorzi.

4. In materia di pesca in acque interne restano ferme le competenze delle amministrazioni provinciali, dell'ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia e del servizio della pesca marittima della direzione regionale dell'industria.

#### Art. 58.

##### *Vigilanza sulla caccia*

1. Il personale addetto alla vigilanza venatoria che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti alle dipendenze dell'organo gestore riserve in forza del primo comma dell'art. 49 del regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, è messo, a decorrere dal 1° gennaio 1989, a disposizione delle province nei cui ruoli verrà successivamente inquadrato.

#### Parte III

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 59.

##### *Decorrenza*

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, il trasferimento e la delega di funzioni previsti dalla legge medesima decorrono:

a) dal 1° gennaio 1989 per le attribuzioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 2, 30, 31, 34, 43, 45, comma 1, 47, 51, 52, 53, 54, comma 2, 55, comma 2 e 57;

b) dalla data di entrata in vigore delle leggi di riordino della disciplina di settore e comunque dal 1° gennaio 1990 per le attribuzioni di cui agli articoli 33, commi 2, 3 e 4, 36, 37, 39, 41, 49 e 50;

c) per le attribuzioni di cui all'art. 11 dalla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina regionale in materia di pianificazione territoriale;

d) per la attribuzione di cui alla lettera a) dell'art. 28 relativa alla sola erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 60.

##### *Conferma attribuzioni già esercitate dagli enti locali*

1. Rimangono comunque di competenza delle amministrazioni locali le attribuzioni alle medesime già assegnate da leggi statali e regionali.

## Art. 61.

*Attribuzioni sanzionatorie*

1. Gli enti locali titolari delle funzioni trasferite o delegate esercitano in via di delega le attribuzioni sanzionatorie connesse.

## Art. 62.

*Riferimento a contributi regionali*

1. Laddove in leggi o regolamenti si fa riferimento a contributi regionali, la menzione deve intendersi riferita, per le attribuzioni assegnate dalla presente legge agli enti locali, ai contributi concessi dalle amministrazioni stesse.

## Art. 63.

*Comunità montane*

1. Tutte le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi devono essere esercitate dalle Comunità montane secondo le previsioni del Piano pluriennale e del programma-stralcio di cui agli articoli 15 e 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.

2. A tal fine per il finanziamento delle funzioni stesse i finanziamenti previsti dall'art. 66 vengono attribuiti ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, relativamente alle funzioni previste dalla medesima legge in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le funzioni trasferite o delegate da altre leggi regionali e dalla presente legge alle Comunità montane si esercitano sull'intero territorio dei comuni parzialmente montani facenti parte delle Comunità montane indicate all'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

4. Al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio delle funzioni già spettanti e di quelle trasferite e delegate, si potrà procedere al riordino delle zone omogenee, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29. Nell'ambito di tale riordino, sentiti i comuni interessati, dovrà essere garantita l'unità dei territori compresi nelle Comunità montane della Carnia, del Canal del Ferro-Val Canale e del Gemonese, rivedendo anche la generale delimitazione ai fini dell'integrazione socio-economica, con la costituzione di un'unica Comunità montana, il cui ordinamento e le cui funzioni, anche ai sensi dell'art. 59 dello statuto, saranno definite in via legislativa.

5. Qualora, per effetto della revisione di cui al comma quarto, i territori già facenti parte di una zona omogenea siano inclusi in altra zona omogenea o concorrano a costituire una nuova, il decreto di definizione della nuova zona omogenea dispone contestualmente la cessazione, nel relativo ambito territoriale, delle funzioni già esercitate dalla Comunità montana preesistente ed il trasferimento in capo al soggetto nella cui zona i territori sono stati inclusi, del patrimonio, dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché dei rapporti di lavoro del personale dipendente.

## Art. 64.

*Personale e uffici provinciali*

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate agli Enti locali, la Regione provvede al comando presso gli enti medesimi di personale regionale.

2. Anche in deroga ai limiti di tempo e di numero previsti dalle vigenti leggi regionali, al comando si provvederà nei limiti di contingenti organici, distinti per qualifica e profilo professionale, che verranno determinati con delibera della giunta regionale, sentite le associazioni regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM nonché le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali.

3. Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, adottata previo confronto con le organizzazioni sindacali sopra citate, verranno stabiliti i criteri per la individuazione dei dipendenti regionali da trasferire in posizione di comando presso gli enti locali.

4. Con le leggi regionali di riordino delle funzioni in materia di lavori pubblici, agricoltura e turismo, potrà essere disposto il trasferimento alle province degli uffici provinciali della Regione o delle sezioni degli uffici medesimi che esercitano le funzioni trasferite o delegate e del relativo personale.

## Art. 65.

*Utilizzazione di beni regionali*

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, possono essere messi a disposizione degli enti delegati beni regionali necessari per l'esercizio delle funzioni delegate.

## Art. 66.

*Finanziamento funzioni trasferite e delegate*

1. Al finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti locali ai sensi della presente legge, si provvede con l'assegnazione di una quota delle entrate della Regione in forza dell'art. 54 dello statuto. Con la legge finanziaria, tale assegnazione potrà essere differenziata per materie o aree di materie.

2. Annualmente, con decreto del presidente della giunta regionale da emanarsi entro il 28 febbraio, vengono determinati, per le assegnazioni di cui al comma primo, le quote destinate alle province, alle Comunità montane e ai comuni, nonché i parametri di ripartizione, delle assegnazioni così disposte, tra gli enti territoriali del medesimo livello. Col medesimo provvedimento vengono altresì fissate le assegnazioni integrative spettanti ai comuni capoluogo di provincia in relazione alle maggiori attribuzioni previste dalla presente legge.

3. Il decreto di cui al comma secondo, verrà adottato, sentita la I Commissione consiliare permanente, previa deliberazione della giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore regionale al bilancio e programmazione, d'intesa con gli assessori alle finanze ed agli enti locali.

4. Alle assegnazioni di cui al comma primo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, ultimo comma, e 8 e 10 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 20.

5. Al finanziamento delle funzioni delegate con la presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa del bilancio regionale relativi alle stesse funzioni delegate.

6. Per lo svolgimento da parte degli enti delegati delle funzioni amministrative ad essi delegate sarà attribuita ai medesimi, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10% delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

7. In deroga al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa, che — in attuazione del comma primo — non troveranno più alcuna corrispondenza nel bilancio di competenza dell'anno successivo, saranno inviate in economia.

8. In deroga al secondo comma dell'art. 6 ed all'ottavo comma dell'art. 11 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al sesto comma di detto art. 11 verranno trasferite, secondo la materia o l'area di materia di appartenenza, ai capitoli di spesa corrispondenti — in osservanza al quinto comma del più volte citato art. 11 — a quelli che verranno istituiti ai sensi del comma primo.

9. Gli oneri previsti dal comma sesto faranno carico al cap. 825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di complessive lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1989 e lire 200 milioni per l'anno 1990.

10. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 — «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» — del precitato stato di previsione.

## Art. 67.

*Definizione transitoria di procedimenti e impegni*

1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, prima della data di trasferimento agli enti locali delle funzioni amministrative oggetto della presente legge, rimane di competenza della Regione. Rimane parimenti di competenza della Regione, con oneri a carico del bilancio regionale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni agli enti locali, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

2. La giunta regionale, sentita la conferenza di cui all'art. 23, provvede a disciplinare il subentro degli enti locali negli affari pendenti, per i quali non sia intervenuto un formale atto di impegno, al fine di evitare interruzione di attività amministrativa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 marzo 1988

BIASUTTI

88R0272

## LEGGE REGIONALE 14 marzo 1988, n. 11.

**Norme a tutela della cultura «Rom» nell'ambito del territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 15 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

#### *Tutela del patrimonio culturale e dell'identità dei «Rom»*

1. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia tutela, nell'ambito del proprio territorio, il patrimonio culturale e l'identità dei «Rom», giusta la convenzione delle Nazioni Unite relativa allo stato di apolide (28 settembre 1954) che nel termine comprende e considera anche i Sinti ed ogni altro gruppo zingaro nomade.

2. Conformemente al dettato costituzionale, alle risoluzioni del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e del Parlamento europeo, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia salvaguarda, negli ambiti di propria competenza, i valori culturali specifici, l'identità storica ed i processi di cambiamento in atto dei «Rom».

3. A tal fine la Regione assicura ai «Rom», nel prendere atto del nomadismo e della stanzialità, la fruizione di tutti i servizi atti a garantire l'effettivo esercizio nell'autonomia culturale e socio-economica e ad assicurarne la salute ed il benessere personale e sociale, nell'ambito di una più consapevole convivenza.

4. Le pubbliche amministrazioni, ovvero gli enti locali singoli od associati, le province, le comunità montane, la comunità collinare, e le associazioni di volontariato cui viene anche demandata l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, tramite le convenzioni di cui all'art. 2, devono operare nel pieno rispetto dei caratteri di consapevole diversità dei gruppi «Rom» e dei rispettivi sottogruppi parentali.

##### Art. 2.

#### *Attività convenzionate*

1. Le convenzioni di cui all'art. 1, comma 4, indicano, in ogni caso:

- a) la richiesta scritta dei «Rom» residenti;
- b) la definizione del tipo di attività sottoposta a regime di convenzione e la durata della medesima;
- c) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività di cui alla lettera b) con le attività svolte dall'ente locale nei servizi pubblici.

2. Le attività convenzionate vengono comunicate alla consulta di cui all'art. 19 che ne vaglia il lavoro e fornisce indicazioni agli enti e associazioni di cui all'art. 1, comma 4.

### TITOLO II

#### NORME DI TUTELA DEL DIRITTO AL NOMADISMO ED ALLA STANZIALITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE

##### Art. 3.

#### *Destinatari degli interventi*

1. La Regione, nel prendere atto del nomadismo e della stanzialità dei «Rom» all'interno del territorio regionale, croga finanziamenti finalizzati alla istituzione, gestione e riadattamento di terreni stanziali e campi transito appositamente attrezzati, nella seguente misura:

- a) per l'acquisto dell'area di cui all'art. 4, comma 1 ed all'art. 5, comma 2, fino al 90% della spesa;
- b) per le spese di cui all'art. 4, comma 2 ed all'art. 5, comma 6, fino all'80%, della spesa.

2. Destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono i comuni, i loro consorzi, le comunità montane e la comunità collinare che devono presentare domanda alla giunta regionale, in rapporto ai diversi interventi da operare nei territori di competenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, con allegati:

- a) il progetto del campo transito e del terreno stanziale e relativo preventivo di spesa;
- b) il preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione del campo transito e del terreno stanziale.

3. Entro il 31 marzo la giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, delibera il programma di riparto dei finanziamenti.

4. L'erogazione dei finanziamenti è disposta in unica soluzione con decreto del presidente della giunta regionale.

##### Art. 4.

#### *Campo transito*

1. Il capo transito consiste in una superficie sulla quale possono sostare, per un periodo di tempo da definirsi da parte del regolamento previsto dall'art. 5, comma 10, comunque non superiore a mesi 3, i gruppi di passaggio. Scaduti i tre mesi, coloro che abbiano fruito del campo transito, nelle forme previste possono chiedere di accedere al terreno stanziale di cui all'art. 5.

2. Il campo transito deve essere dotato, almeno di allacciamento alla rete idrica potabile, alla rete elettrica, di servizi igienici, di contenitori per i rifiuti solidi urbani idonei all'asporto e di cabina telefonica.

3. Coloro che utilizzano i campi transito devono fornire, all'atto del loro arrivo, le proprie generalità al comune competente per territorio, eventualmente anche attraverso i servizi decentrati dello stesso.

4. Coloro che intendono usufruire dei campi transito ne daranno tempestiva comunicazione al comune sia all'atto dell'arrivo che della partenza.

5. L'area da adibire a campo transito è soggetta ai vincoli previsti dalla presente legge e va individuata quale servizio sovrazonale in un ambito che comprende più comuni, sentita l'amministrazione provinciale competente per territorio.

##### Art. 5.

#### *Terreno stanziale*

1. Il terreno stanziale si considera come realtà di transizione tra la stanzialità garantita e il nomadismo tutelato, onde evitare il rischio della marginalità, in cui ci si autoemargina o si viene emarginati.

2. Il terreno stanziale deve avere di regola una superficie non inferiore a metri quadrati 2.000 (duemila) e non superiore a metri quadrati 3.000 (tremila).

3. L'area da adibire a terreni stanziali deve essere classificata, da parte di ogni singolo comune, come zona omogenea di tipo O ai sensi degli articoli 33 e 46 delle norme di attuazione del P.U.R.G., avvalendosi, se del caso, anche dell'istituzione di sottozona come indicato dall'art. 33, ultimo comma, delle norme di attuazione citate.

4. Qualora un comune intende adibire allo scopo di cui al comma 3 un'area con diversa classificazione, deve provvedere alla necessaria approvazione di motivata variante dello strumento urbanistico vigente.

5. L'ubicazione del terreno stanziale deve comunque essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e deve essere quindi tale da facilitare l'accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.

6. Il terreno stanziale è delimitato e dotato delle seguenti attrezzature:

- a) servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;
- b) illuminazione collegata alla rete pubblica;
- c) impianto per allacciamento dell'energia elettrica ad uso privato;
- d) predisposizione di spazi atti alla collocazione di strutture mobili e provvisorie idonee all'abitazione;
- e) struttura-magazzino idonea all'attività lavorativa;
- f) contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in modo da facilitare l'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta.

7. I «Rom» che intendono fissare nel terreno stanziale la loro dimora devono fornire all'amministrazione comunale le proprie generalità e versare un contributo a concorso alle spese.

8. Deve altresì essere previsto, nei costi per la gestione e manutenzione del terreno stanziale, il concorso congiunto alla spesa sia da parte dell'amministrazione pubblica, sia da parte degli utenti.

9. La manutenzione ordinaria è affidata agli utenti.

10. Il consiglio comunale competente emana apposito regolamento al fine di disciplinare quanto previsto dal presente articolo.

#### Art. 6.

##### *Servizi nei terreni stanziali e campi transito*

1. I servizi vengono assicurati per le materie di competenza, dai comuni, che possono giovarsi a tale scopo degli strumenti del decentramento territoriale, dalla comunità collinare, dalle comunità montane, dal consorzio e dai distretti socio-sanitari, applicando il regolamento di cui all'art. 5, comma 10.

2. Le province, i comuni e le Unità sanitarie locali garantiscono la disponibilità di personale, rispettivamente operante nelle circoscrizioni e nei distretti socio-sanitari, idoneo ad assicurare i servizi di cui al comma 1, curando comunque:

- a) l'osservanza dei regolamenti nella vita del terreno stanziale e del campo transito;
- b) il coordinamento con gli uffici comunali;
- c) l'educazione sanitaria;
- d) la prevenzione dei rischi in materia di igiene;
- e) il coordinamento con le scuole frequentate dai «Rom» nomadi e sedentari;
- f) il coordinamento con il servizio sociale dell'ufficio per la giustizia minorile (prevenzione e pena) competente per territorio, per assicurare tutela ed assistenza a coloro che siano soggetti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

#### Art. 7.

##### *Gestione dei terreni stanziali*

1. La gestione interna dei terreni stanziali spetta agli stessi «Rom» che abbiano fissato in essi la loro dimora, in un rapporto permanente con le strutture ed i servizi del territorio per quanto previsto dall'art. 6.

2. Qualora i «Rom» residenti o i loro rappresentanti lo richiedono, la gestione del terreno stanziale potrà aver luogo con la partecipazione di associazioni di volontariato di cui all'art. 1.

#### Art. 8.

##### *Programma regionale per terreni stanziali e campi transito*

1. La Regione individua, di concerto con i comuni, e sentite le rappresentanze dei «Rom», la distribuzione territoriale dei terreni stanziali e dei campi transito e ne approva il relativo programma.

2. Il programma regionale dei terreni stanziali e campi transito viene aggiornato, di norma, ogni cinque anni.

3. L'acquisizione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, delle aree per i terreni stanziali costituisce, per quanto occorra, una variante agli strumenti urbanistici comunali ai fini della classificazione di cui all'art. 5, comma 3.

#### Art. 9.

##### *Norme per favorire l'accesso dei «Rom» al diritto di una stabile abitazione*

1. Sulla base della legislazione vigente, delle misure ed interventi previsti dalla CEE, come pure in base a quelli specificatamente previsti dal fondo ristabilimento del Consiglio d'Europa, i comuni, sentita la consulta di cui all'art. 19, adottano le opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa delle famiglie «Rom» che preferiscano scegliere la vita sedentaria.

#### Art. 10.

##### *Contributi regionali per favorire l'accesso ad abitazione anche collegata ad attività agricole*

1. Sono estese anche ai «Rom» le provvidenze per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, l'ampliamento, il recupero e la trasformazione di abitazioni rurali, di cui all'art. 89 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.

2. Le istanze tese ad ottenere i contributi di cui al comma 1 devono essere presentate, da parte dei diretti interessati, alla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio e ai rispettivi comuni. I comuni, ai fini e per gli effetti degli adempimenti previsti dalla legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, prestano nella istruzione della pratica e nella realizzazione dei progetti assistenza tecnica.

### TITOLO III

#### ATTIVITÀ LAVORATIVA

#### Art. 11.

##### *Progetto speciale per iniziative cooperative di solidarietà sociale*

1. La Regione affida all'agenzia regionale del lavoro, istituita con l'art. 13 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, la predisposizione di un progetto speciale che riguardi la costituzione e il sostegno di iniziative cooperative di solidarietà sociale volte all'inserimento dei «Rom».

2. Qualora i «Rom» si trovino in condizioni di rischio ed emarginazione sociale, nei loro confronti si applica anche quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32.

#### Art. 12.

##### *Provvidenze per l'agricoltura e la zootecnia*

1. Le provvidenze contributive e creditizie concesse dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'agricoltura e la zootecnia possono essere accordate, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, agli appartenenti ai «Rom» destinatari della presente legge che intendono esercitare l'allevamento del bestiame, degli animali e la coltivazione di terreni.

2. Tali provvidenze sono estese all'acquisto degli equini destinati all'allevamento da vita; gli eventuali prestiti concessi per dette finalità non possono eccedere tre semestri.

### TITOLO IV

NORME PER L'INSERIMENTO NELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, O COMUNQUE DESTINATE A FAVORIRE L'APPRENDIMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DEI GIOVANI DELLE COMUNITÀ «ROM».

#### Art. 13.

##### *Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo ed attività di sostegno*

1. Al fine di favorire ed agevolare l'inserimento di minori appartenenti alle comunità «Rom» nella scuola materna e dell'obbligo, qualora se ne ravvisino la necessità e le condizioni, anche con interventi di carattere individuale, in concorso con i programmi statali e nell'intento di offrire agli stessi pari diritti ed opportunità di istruzione, nel rispetto comunque necessario alla loro cultura, la Regione eroga finanziamenti ai comuni che assicurano corsi di inserimento dedicati ai «Rom», programmati di comune accordo con il Provveditorato agli studi.

2. I criteri di erogazione di tali contributi sono fissati dall'assessore all'istruzione, sentita la consulta di cui all'art. 19, nell'ambito delle modalità attualmente previste dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, «Norme regionali in materia di diritto allo studio», così come modificata con legge regionale 6 luglio 1984, n. 26.

#### Art. 14.

##### *Inserimento nei corsi di formazione professionale e istituzione di nuovi corsi di formazione professionale*

1. Fermo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, «Ordinamento per la formazione professionale», l'istituto regionale per la formazione professionale cura la realizzazione di corsi di preparazione professionale relativi alle professioni e mestieri, usualmente e maggiormente praticati dal popolo «Rom», sentita la consulta di cui all'art. 19.

#### Art. 15.

##### *Progetto di sperimentazione didattica*

1. Per le attività di cui al presente titolo viene elaborato un progetto di sperimentazione didattica.

2. Tale elaborazione è affidata all'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi che ne determina le caratteristiche in accordo con la consulta di cui all'art. 19 e tenendo conto della necessità di assicurare il mantenimento della cultura «Rom».

### TITOLO V

#### NORME RELATIVE AI MINORI «ROM»

#### Art. 16.

##### *Minori in carcere con le madri e minori di madri detenute*

1. Al fine di attuare la tutela dei minori che si trovano in carcere a causa di detenzione delle madri o che sono separati dalle madri detenute o internate, la direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale, sentita la consulta di cui all'art. 19 e gli organi periferici del Ministero di grazia e giustizia, emana direttive in conformità alla legislazione vigente.

2. I comuni, nel cui territorio sono ubicati istituti penitenziari, assicurano per i minori di cui al comma 1 la disponibilità di posti gratuiti nei propri asili-nido.

3. Il trasporto dei minori è assicurato dal comune stesso direttamente o attraverso servizi convenzionati con Associazioni di volontariato a ciò disponibili.

#### Art. 17.

##### *Minori in carcere per reati da loro stessi commessi*

1. Il personale degli enti territoriali competenti attua ogni proficuo rapporto col servizio sociale degli istituti penitenziari in cui sono reclusi minori «Rom» e con gli uffici di servizi sociali per i minorenni, competenti per territorio, al fine di garantire opportuni interventi, la loro continuità e l'applicazione delle misure alternative alla carcerazione, previste dalla legislazione vigente.

### TITOLO VI

#### NORME RELATIVE AD ATTIVITÀ DI PROMOZIONE PER IL MANTENIMENTO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA «ROM» ED A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA PER LA CONOSCENZA DI TALE MINORANZA.

#### Art. 18.

##### *Finanziamenti regionali*

1. La Regione finanzia le università della regione e gli istituti di ricerca che svolgono attività di studio e di ricerca relative alla conoscenza ed alla diffusione della cultura «Rom», sentite le amministrazioni provinciali e le amministrazioni comunali interessate.

2. In prima istanza la Regione finanzia uno studio, che deve essere affidato ad un Istituto di ricerca, pubblico o privato, vincitore di un bando di concorso pubblico che la Regione stessa dovrà emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, finalizzato a identificare la presenza «Rom» nel territorio regionale avendo cura particolare nel rilevare, ai fini della programmazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) le caratteristiche dei raggruppamenti che hanno carattere stanziale, secondo i legami parentali e le abitudini proprie dei gruppi, in relazione alla consistenza della presenza dei «Rom» nel territorio regionale;

b) la consistenza dei gruppi che non hanno un carattere stanziale, ma che transitano abitualmente attraverso il territorio regionale;

c) le caratteristiche, sia qualitative che quantitative, della tendenza al trasferimento in abitazioni stabili.

3. Lo studio di cui al comma 2 deve concludersi entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del bando di concorso pubblico, ovvero dalla data di affidamento della ricerca stessa.

4. La Regione finanzia inoltre, fino all'80% della spesa, le attività (anche promosse da associazioni di volontariato convenzionate) intese a diffondere la cultura dei «Rom» e le loro produzioni tipiche, attraverso convegni, mostre e rassegne di materiale artistico ed artigianale.

### TITOLO VII

#### NORME RELATIVE ALLA CONSULTA REGIONALE PER LA TUTELA DELLA MINORANZA «ROM» E NORME RELATIVE ALL'INFORMAZIONE

#### Art. 19.

##### *Istituzione e strutture della Consulta*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita una consulta regionale detta «Consulta regionale per la tutela della cultura «Rom»».

2. La consulta di cui al comma 1 è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato. Ne fanno parte di diritto l'assessore al lavoro e assistenza sociale e l'assessore all'istruzione, formazione professionale, attività e beni culturali, o loro rappresentanti.

3. Possono essere chiamati a farne parte, in merito alle rispettive competenze, altri assessori regionali, o loro rappresentanti, senza diritto di voto.

4. La consulta è composta inoltre:

a) da un rappresentante della sezione regionale dell'ANCI;

b) da un rappresentante della sezione regionale dell'U.P.I.;

c) da un rappresentante delle comunità montane, designato dall'UNCCEM;

d) da un rappresentante della comunità collinare, designato dalla stessa;

e) da quattro rappresentanti delle comunità «Rom» autonomamente scelti;

f) da tre esperti designati dalle associazioni operanti a favore dei «Rom»;

g) da quattro esperti, designati rispettivamente dalle quattro amministrazioni provinciali e scelti fra il personale delle amministrazioni provinciali e comunali che si sia specificatamente interessato ai problemi dei «Rom», ovvero scelto fra coloro che si occupano di cultura, emigrazione, assistenza sociale e di problemi etnici.

5. I membri della consulta sono nominati, con decreto, dal presidente della giunta regionale.

6. I componenti della consulta restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale; il loro mandato viene meno con la cessazione dell'organo che li ha eletti; tuttavia essi rimangono in carica fino all'insediamento dei successivi; i componenti nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine della legislatura in corso.

7. La consulta ha sede presso l'assessorato regionale al lavoro e all'assistenza sociale che provvede, peraltro, anche alla designazione del segretario della stessa.

8. Sono messi a disposizione della consulta gli atti amministrativi che essa richiede e le viene garantita la conoscenza, costantemente aggiornata, dei riparti dei finanziamenti inerenti all'applicazione della presente legge.

## Art. 20.

*Compiti della consulta*

1. Alla consulta spetta:
- a) diffondere la conoscenza degli studi di cui all'art. 18;
  - b) esprimere pareri e orientamenti agli organi regionali sulle proposte di leggi regionali che riguardano, direttamente o indirettamente, i «Rom»;
  - c) verificare l'attuazione delle leggi regionali di competenza;
  - d) esprimere proposte per ulteriori studi e ricerche da attuarsi con i medesimi criteri di cui all'art. 18;
  - e) formulare proposte o esprimere parere agli organi ed amministrazioni competenti in merito all'attuazione, nell'ambito del territorio regionale, di ogni norma nazionale e comunitaria che può garantire l'effettivo esercizio di tutti i diritti civili e politici delle popolazioni «Rom» presenti, in qualsiasi momento, nel territorio della Regione;
  - f) promuovere le condizioni che rendono possibili, al fine di garantire l'osservanza delle finalità previste dalla presente legge, contatti operativi fra le singole Regioni interessate e contatti intesi a promuovere la conoscenza del problema all'interno della Comunità Alpe-Adria;
  - g) assumere informazioni in ordine alle modalità dei controlli operati dalle forze dell'ordine nei campi transito e nei terreni stanziali dei «Rom», con particolare riferimento alle condizioni soggettive dei minori.
2. Spetta, altresì, alla consulta valutare ed individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le differenti condizioni abitative, di lavoro e di salute delle popolazioni «Rom» per determinare, conseguentemente, priorità di interventi da adottare a favore delle popolazioni «Rom».
3. La consulta interviene inoltre nelle materie indicate all'art. 2, comma 2.; all'art. 9, comma 1.; all'art. 13, comma 2.; all'art. 15, comma 2.; all'art. 16, comma 1. e agli articoli 22, 25 e 26.

## Art. 21.

*Compiti delle province in materia di informazione*

1. Tutti gli atti amministrativi concernenti l'attuazione della presente legge sono inviati alle provincie che sono tenute (eventualmente tramite il servizio sociale), su richiesta, a metterli a disposizione degli uffici degli enti locali che si occupano dei «Rom» ai sensi della presente legge, come pure degli organi periferici dello Stato e di qualunque Ministero che ne facciano richiesta.

## Art. 22.

*Norme relative all'informazione*

1. La consulta di cui all'art. 19 è incaricata di esprimere pareri sull'informazione radio-televisiva e sulla informazione a mezzo stampa che inerisce alla realtà dei «Rom» per quanto attiene alla situazione della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed è incaricata di assumere iniziative tese a tutelare le comunità «Rom» presenti, in qualunque momento, nel territorio regionale, rispetto all'informazione che su di esse viene espressa.
2. Spetta altresì alla consulta, garantendo il pieno rispetto del pluralismo presente in seno alla comunità «Rom», di esprimere pareri e valutazioni e formulare proposte alle istanze sui programmi dell'accesso, trasmessi dalla sede regionale della Radiotelevisione italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

## TITOLO VIII

## NORME TRANSITORIE

## Art. 23.

*Termini di applicazione per l'anno 1988*

1. In sede di prima applicazione della presente legge:
- a) i termini per la concessione dei finanziamenti previsti per l'anno 1988, di cui all'art. 3, comma 1, sono fissati al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  - b) la nomina della consulta di cui all'art. 19 è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in mancanza delle designazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del citato art. 19, comma 4.

## Art. 24.

*Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto; termini e modalità*

1. Per quanto attiene al commercio e all'artigianato la Regione, sentite le camere di commercio, in via transitoria e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza, con decreto del presidente della giunta, la iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto, nella sezione speciale per l'esercizio del commercio ambulante nei ruoli dei mediatori d'affari, a prescindere dai requisiti previsti dalle leggi vigenti, fatti salvi comunque quelli di cui all'art. 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426, richiamato dall'art. 2, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, e solo per i «Rom» che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto i 35 anni di età.

## Art. 25.

*Interventi della consulta per le attività lavorative*

1. La consulta di cui all'art. 19 porta a conoscenza degli organismi competenti di cui agli articoli 22 e 24 le possibilità, anche ad integrazione della normativa di regola applicata per accedere alla concessione delle licenze e autorizzazioni necessarie, tendenti a rendere effettivo il diritto al lavoro e ciò nel rispetto del dettato dell'art. 3 della costituzione.
2. Tale impegno della consulta viene perseguito anche per il tramite delle opportunità di informazione offerte dalla presente legge.

## TITOLO IX

## NORME FINANZIARIE

## Art. 26.

1. Per le finalità previste dall'art. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 650 milioni, suddivisa in ragione di lire 325 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di lire 650 milioni fa carico al cap. 5231 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio.
3. Lo stanziamento, in termini di cassa, del cap. 5231 viene ridotto di lire 45 milioni. Conseguentemente, lo stanziamento del cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione viene elevato del medesimo importo.

## Art. 27.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 13, pari a complessive lire 100 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fanno carico al cap. 5769 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio e riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

## Art. 28.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 fanno carico al cap. 1602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

## Art. 29.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 16, commi 2 e 3, pari a complessive lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fanno carico al cap. 5341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio e riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

## Art. 30.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 18, pari a lire 75 milioni, suddivisi in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, fanno carico al cap. 6213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio e riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

## Art. 31.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 fanno carico al cap. 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 marzo 1988

BIASUTTI

88R0273

## LEGGE REGIONALE 14 marzo 1988, n. 12.

## Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 15 marzo 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini nei settori della previdenza e dei servizi sociali riconoscendo l'importanza della funzione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale svolta attraverso un'adeguata attività di informazione, consulenza e programmazione di interventi finalizzati.

## Art. 2.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ad integrazione dei finanziamenti previsti dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato stesso, dall'ordine del G.M.A. del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.

2. Tali contributi sono destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali degli istituti di patronato e di assistenza sociale nonché al loro sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza, con particolare riguardo a:

a) iniziative formative e di aggiornamento per gli operatori degli Istituti di patronato;

b) iniziative di informazione e divulgazione nei confronti dei cittadini;

c) iniziative di studio e di ricerca su problemi assistenziali, sanitari, previdenziali e di tutela sociale anche finalizzate a campagne di prevenzione della popolazione.

## Art. 3.

1. Per l'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale e per l'organizzazione dei relativi uffici, l'amministrazione regionale provvederà annualmente a ripartire tra gli Istituti stessi un importo pari all'80% della corrispondente disponibilità di bilancio per gli anni di validità della presente legge, sulla base delle seguenti quote percentuali:

78,60% per l'attività svolta;

21,40% per l'organizzazione degli uffici.

2. L'amministrazione regionale provvederà annualmente a ripartire il restante finanziamento del 20% della predetta disponibilità di bilancio tra gli organi regionali degli istituti medesimi, secondo criteri che saranno di anno in anno deliberati dalla giunta regionale, sentiti gli istituti di cui sopra, sulla base di specifici progetti finalizzati alle attività di cui all'articolo 2, comma 2.

## Art. 4.

1. La domanda per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, dovrà essere presentata dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale entro il 31 marzo di ogni anno alla direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale, corredata di dati statistici riassuntivi dell'attività svolta da ciascun Istituto nell'anno precedente.

2. Entro la stessa data gli organismi regionali degli istituti di patronato e di assistenza sociale dovranno presentare alla predetta direzione regionale la domanda dei contributi di cui all'art. 3, comma 2, corredata degli specifici progetti finalizzati alle iniziative di cui all'art. 2, comma 2, da realizzare durante l'anno finanziario in corso all'atto della domanda, e del rendiconto delle iniziative realizzate durante l'anno precedente.

## Art. 5.

1. Nell'anno 1988 gli organismi regionali degli istituti di patronato e di assistenza sociale non sono tenuti a presentare il rendiconto delle iniziative di cui all'art. 4, comma 2.

## Art. 6.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 29 dicembre 1965, n. 34.

## Art. 7.

1. L'onere di cui al precedente art. 2 fa carico al cap. 5201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 180 milioni, suddivisi in ragione di lire 60 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

2. All'onere complessivo di lire 180 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul cap. 1150 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 17, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

3. In relazione al disposto del precedente art. 2, la denominazione del cap. 5201 del precitato stato di previsione della spesa viene così modificata: «Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale per la realizzazione delle finalità istituzionali nonché per lo sviluppo ed il potenziamento di specifiche iniziative a carattere promozionale».

## Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 marzo 1988

BIASUTTI

88R0274

## LEGGE REGIONALE 21 marzo 1988, n. 13.

## Provvedimenti per le produzioni vitivinicole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia  
n. 37 del 22 marzo 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La regione attraverso le provvidenze di cui ai successivi articoli, asseconda la vitivinicoltura nelle zone vocate, con particolare riguardo a quelle ricadenti nei territori collinari e montani, ne promuove il miglioramento qualitativo, adegua il potenziale produttivo del comparto alle esigenze del mercato, concorrendo in tal modo all'elevazione dei redditi agricoli.

## Art. 2.

1. Per la realizzazione di strutture e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature aziendali destinati alla manipolazione, lavorazione, trasformazione e conservazione delle produzioni vitivinicole, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto delle disposizioni stabilite per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85 del 12 marzo 1985, contributi in conto capitale o, in alternativa, concorsi negli interessi su mutui.

2. La misura degli aiuti in conto capitale di cui al comma 1 sarà pari alle percentuali di contributi previste per gli interventi nelle aziende agricole dal regolamento (CEE) n. 797/85 e dalle relative disposizioni applicative; sarà maggiorata, come previsto dal medesimo regolamento, nei riguardi delle aziende che ricadono nelle zone di cui all'elenco comunitario allegato alla direttiva 75/273/CEE del 28 aprile 1975, relativa alle zone agricole svantaggiate, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE del 28 aprile 1975.

3. I concorsi negli interessi di cui al comma 1 potranno essere accordati su mutui agrari di miglioramento quindicennali, comprensivi degli interessi di preammortamento, e saranno commisurati alla differenza tra il tasso massimo di riferimento, determinato periodicamente dallo Stato per le operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi e il tasso a carico dei beneficiari determinato, con propria deliberazione, dalla giunta regionale in misura non inferiore a quella determinata dallo Stato per le operazioni medesime.

4. Gli interessi dovuti per il periodo di preammortamento, che non potrà superare i due anni, verranno capitalizzati annualmente al tasso massimo di riferimento vigente alla data di stipula del contratto condizionato di mutuo e cumulati al debito per capitale.

5. Per gli anzidetti mutui l'ammontare del concorso negli interessi capitalizzato non potrà comunque superare il valore degli aiuti determinati in base al comma 2.

6. Per «realizzazione di strutture» si intende sia la costruzione delle stesse che la trasformazione, l'ampliamento o l'adeguamento alle esigenze tecnologiche di quanto preesistente.

## Art. 3.

1. Limitatamente ai progetti di operazioni collettive di ristrutturazione approvati dalla Comunità economica europea a termini del regolamento (CEE) n. 458/80 del 18 febbraio 1980, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle singole aziende e alle cooperative che beneficiano del premio ivi previsto un aiuto supplementare forfettario.

2. Tale aiuto viene stabilito in lire 2 milioni per ettaro reimpiantato, elevabili a lire 5 milioni qualora il reimpianto venga realizzato su superfici con acclività tale da rendere necessarie, per agevolare le operazioni colturali, sistemazioni a girapoggio o rittochino ovvero l'esecuzione di terrazzamenti, gradoni o ciglionamenti.

3. Per le domande presentate per ottenere la sovvenzione prevista per le operazioni collettive di ristrutturazione, a termini del regolamento (CEE) n. 58/80 e dell'aiuto supplementare forfettario disposto dal presente articolo si prescinde dalle seguenti disposizioni:

a) primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;

b) art. 3 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58;

c) primo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le deroghe stabilite dal comma 3 si applicano anche nei confronti degli interventi previsti dall'art. 6.

5. Per l'istruttoria delle domande presentate per ottenere le due sovvenzioni previste dal presente articolo non è richiesta la documentazione relativa alle spese necessarie per la realizzazione dei reimpianti da parte dei beneficiari.

## Art. 4.

1. A favore delle aziende agricole che effettuino, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 822/87 del 16 marzo 1987, impianti o reimpianti di viti per uva da vino in arce ricadenti nelle zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE da destinarsi alla sperimentazione viticola, può essere concesso un aiuto forfettario la cui misura viene determinata in lire 6 milioni per ettaro di superficie vistata impiantata o reimpiantata.

2. Tale aiuto non è cumulabile con altri aiuti eventualmente concessi ai sensi degli articoli 2 e 3.

3. Per la concessione di tale aiuto si prescinde dalla disposizione di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni e da quella di cui all'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58.

4. Le funzioni inerenti alla concessione del premio di cui al presente articolo sono esercitate dalle Comunità montane e collinare o dall'ispettorato competente; i fondi necessari vengono assegnati agli enti sopracitati con decreto del direttore regionale dell'agricoltura, su conforme deliberazione della giunta regionale.

## Art. 5.

1. Al fine di promuovere, in armonia con le indicazioni della direttiva 68/193/CEE del 9 aprile 1968, il miglioramento del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite e di assicurare la disponibilità di materiale virus-esente, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via straordinaria, sovvenzioni alle cooperative e associazioni di produttori che operano nel settore della vivaistica viticola per le seguenti finalità:

a) realizzazione, anche mediante opere di ristrutturazione e di ampliamento, di strutture da destinare a laboratorio di analisi o ad impianto di conservazione del materiale;

b) acquisto di macchinari ed attrezzature utili per il funzionamento delle strutture sopraindicate o di macchinari ed attrezzature per attività di ricerca applicata.

2. La misura della sovvenzione di cui al comma 1 sarà pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile.

## Art. 6.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di esercizio contattati dalle imprese agro-industriali di trasformazione, aventi sede nella regione, da destinare esclusivamente al pagamento del prodotto uva acquistato dalle imprese medesime da produttori agricoli o da loro organismi associativi le cui aziende siano ubicate nel territorio regionale.

2. La misura del tasso agevolato da porre a carico delle imprese beneficiarie sarà stabilita dalla giunta regionale in modo che lo stesso non risulti inferiore a quello determinato dallo Stato per le analoghe operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

3. La misura del concorso regionale sarà pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dagli istituti esercenti il credito agrario, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, e quello posto a carico delle imprese beneficiarie.

## Art. 7.

1. I prestiti di cui all'art. 6 dovranno aver durata non superiore a 12 mesi e potranno essere concessi mediante apertura di credito in conto corrente agrario ovvero in forma cambiaria.

2. Gli anzidetti prestiti sono regolati dalle norme vigenti in materia di credito agrario e pertanto godono dei privilegi di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sui prodotti conferiti e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dall'articolo 6, si prescinde dalle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della legge regionale 1º settembre 1979, n. 58.

## Art. 8.

1. La giunta regionale stabilisce i parametri per la commisurazione dei prestiti agevolati a termini della presente legge, avuto riguardo ai prezzi delle uve stabiliti da uno specifico accordo interprofessionale.

2. Le domande intese ad ottenere le anzidette agevolazioni dovranno essere presentate, nei termini stabiliti con deliberazione della giunta regionale, contemporaneamente alla direzione regionale dell'agricoltura ed all'Istituto di credito prescelto.

3. L'erogazione dei prestiti resta subordinata al preventivo rilascio del nulla-osta da parte della direzione regionale dell'agricoltura, che provvederà anche alla liquidazione agli istituti di credito del concorso regionale sulla base di appositi rendiconti che saranno presentati dagli Istituti stessi a conclusione delle operazioni. Detti rendiconti dovranno rispecchiare l'effettivo utilizzo secondo la destinazione prevista, tenuto conto degli eventuali ricavi delle vendite relative al prodotto trasformato.

4. Le imprese beneficiarie dovranno presentare agli istituti, a conclusione dell'operazione, apposita dichiarazione scritta dalla quale risulti sia l'avvenuto impiego delle somme concesse a prestito che gli eventuali ricavi per vendite, restando a carico delle imprese stesse tutti gli obblighi e responsabilità di cui all'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

5. Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dalla presente legge non è cumulabile, per il medesimo scopo, con eventuali altre provvidenze concesse a termini di altri provvedimenti legislativi.

## Art. 9.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto sperimentale della viticoltura di Conegliano Veneto per lo svolgimento nel territorio regionale dell'attività di controllo e certificazione del materiale di moltiplicazione della vite, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164.

## Art. 10.

1. Al fine di promuovere l'adeguamento delle tecniche di selezione e miglioramento genetico nonché di quelle colturali e produttive del comparto vitivinicolo, l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi di ricerca e trasferimento di nuove tecnologie per accrescere, in via generale, le conoscenze scientifiche e tecniche del settore, mediante la stipula di convenzione con università e/o enti locali nonché con le cooperative del settore vivaistico.

## Art. 11.

1. Nella realizzazione di reimpianti nelle zone di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di estirpare le vecchie piantagioni nel termine di due anni dal nuovo reimpianto.

## Art. 12.

1. Per le finalità previste dall'art. 2, relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, è autorizzata la spesa di lire 580 milioni per l'anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 580 milioni fa carico al cap. 7174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, già istituito nel bilancio medesimo, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 580 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 580 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.

4. Sul precitato cap. 7174 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 580 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione, della spesa del bilancio per l'anno 1988.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del medesimo art. 2, sempre relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, fanno carico altresì, per lire 500 milioni per l'anno 1988, al cap. 7181 dello stato di previsione precitato, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio, quale quota parte dell'assegnazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

6. Per le finalità previste dall'art. 2, relativamente alla concessione dei contributi negli interessi sui mutui, è autorizzato, nell'anno 1988, il limite di impegno di lire 500 milioni.

7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2002.

8. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al cap. 7175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio, quale quota parte dell'assegnazione di cui all'art. 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

## Art. 13.

1. Per le finalità previste dall'art. 3 è autorizzata la spesa di lire 63 milioni per l'anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 63 milioni fa carico al cap. 7360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, già istituito nel bilancio medesimo, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 63 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 63 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal cap. 1080 dello stato di previsione precitato.

4. Sul precitato cap. 7360 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 63 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del medesimo articolo 3, fanno altresì carico, per lire 950 milioni per l'anno 1988, al cap. 7363 dello stato di previsione precitato, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio, quale quota parte dell'assegnazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

6. Nelle denominazioni dei precitati capitolo 7360 e 7363 le locuzioni «delle sovvenzioni per le operazioni collettive di ristrutturazione previste dal» sono costituite dalla seguente: «dei premi comunitari previsti per le operazioni collettive di ristrutturazione a fronte dei progetti approvati dalla Comunità economica europea a termini del». Nella denominazione del precitato cap. 7363 dopo la dizione «aziende» è inserita la locuzione «e cooperative».

## Art. 14.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 fanno carico:

a) al cap. 7361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, già istituito «per memoria» nel bilancio ed inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi;

b) per lire 50 milioni per l'anno 1988, al cap. 7365 dello stato di previsione precitato a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio, quale quota parte dell'assegnazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752. Nella denominazione del precitato capitolo 7365 la locuzione «alle Comunità montane» è eliminata.

## Art. 15

1. Per le finalità previste dall'art. 5 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al cap. 7176 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, già istituito nel bilancio medesimo, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 20 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 20 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal cap. 1080 dello stato di previsione precitato.

4. Sul precitato cap. 7176 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 20 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

5. Il precitato capitolo 7176 viene eliminato dall'elenco n.1, allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del medesimo articolo 5 fanno altresì carico, per lire 150 milioni per l'anno 1988, al cap. 7182 dello stato di previsione precitato a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio, quale quota parte dell'assegnazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752. Nella denominazione del precitato cap. 7182 dopo la dizione «cooperative» è inserita la locuzione « e alle associazioni di produttori».

## Art. 16.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6 fanno carico:

a) al cap. 7362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, già istituito «per memoria» nel bilancio ed inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi;

b) per lire 300 milioni per l'anno 1988, al cap. 7364 dello stato di previsione precitato, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio, quale quota parte dell'assegnazione di cui all'art. 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752. Nella denominazione del precitato capitolo 7364 dopo la dizione «trasformazione» viene inserita la locuzione «, aventi sede nella Regione.».

## Art. 17.

1. Per le finalità previste dall'art. 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al cap. 7512 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, già istituito nel bilancio medesimo, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del medesimo art. 10 fanno carico, per lire 50 milioni per l'anno 1988, al cap. 7515 dello stato di previsione precitato, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio quale quota parte dell'assegnazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

5. Nelle denominazioni dei precitati capitolo 7512 e 7515 la dizione «, associazioni» è eliminata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 marzo 1988

BIASUTTI

88R0275

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1988, n. 5.

Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 5 del 16 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità e obiettivi

La regione Molise, in attuazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, istituito e disciplinato dalla legge n. 833 del 23 dicembre 1978, provvede, nel quadro della programmazione sanitaria regionale alla tutela igienico-sanitaria delle attività sportive e agli altri interventi relativi alla medicina dello sport al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) prevenzione e correzione delle anomalie fisico-costituzionali e organiche;
- b) accertamento della idoneità alla pratica delle attività motorie e sportive;
- c) promozione della educazione sanitaria relativa alla pratica delle attività motorie e sportive quale strumento di idoneo sviluppo psico-fisico e di miglioramento dello stato di salute della popolazione;
- d) tutela e valutazione dello stato di salute degli atleti nel corso dello svolgimento delle varie attività sportive nel territorio;
- e) tutela delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti sportivi.

## Art. 2.

## Destinatari degli interventi

Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:

- a) a tutti i cittadini per la promozione e la diffusione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e gli interventi di medicina dello sport;
- b) agli studenti che, nell'ambito scolastico di ogni livello e grado, svolgono attività motoria e sportiva;
- c) agli aderenti ad associazioni o società sportive che praticano o intendono praticare attività a carattere motorio-formativo o attività non agonistiche con prevalente carattere sportivo-ricreativo, anche organizzate dai comuni, dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, dagli enti di promozione sportiva, dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche, dagli organi statali ai fini dei giochi della gioventù;
- d) a coloro che praticano o che intendono praticare attività sportive agonistiche ad ogni livello nell'ambito delle federazioni affiliate al CONI o di altre organizzazioni riconosciute dal CONI stesso;
- e) ai tecnici sportivi e agli ufficiali di gara.

## Art. 3.

## Articolazione degli interventi

Gli interventi per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge vengono svolti dalle unità locali nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa regionale in materia e degli obiettivi del piano sanitario regionale.

Gli interventi sono effettuati nell'ambito delle attività di prevenzione svolte dalle unità locali e comprendono:

- 1) prestazioni di primo livello;
- 2) prestazioni di secondo livello;
- 3) prestazioni di terzo livello.

Le prestazioni di primo livello vengono erogate nell'area elementare nell'ambito delle attività del distretto sanitario. Esse sono effettuate, secondo le rispettive competenze, dai medici di medicina generale e dai medici pediatri di libera scelta nonché dai medici scolastici e dai medici dipendenti dalla unità locale competente per territorio appartenenti al servizio per la medicina di base.

Le prestazioni di secondo livello vengono erogate di norma nelle strutture specialistiche della unità locale competente per territorio o, in caso di carenza, da medici specialisti in regime di convenzionamento esterno o, per l'accertamento di idoneità, dai medici della federazione medico sportiva italiana ai sensi dell'art. 5 ultimo comma del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le prestazioni di terzo livello sono erogate dal presidio multizonale igiene e prevenzione e dai presidi ospedalieri.

#### Art. 4.

##### *Prestazioni di primo livello*

Le prestazioni di primo livello sono gratuite e comprendono in particolare:

a) il controllo sanitario per la pratica delle attività sportive non agonistiche (decreto ministeriale 28 febbraio 1983) per le quali sono previste l'accertamento di idoneità generica all'attività fisico-sportiva, che comportano soltanto la visita clinica generale e le relative certificazioni;

b) gli interventi nel campo dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, armonicamente raccordati con quelli di educazione alimentare ed ecologica concorrenti ai medesimi fini di prevenzione;

c) le vaccinazioni antitetaniche e relative certificazioni obbligatorie per lo svolgimento di attività sportive (legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modificazioni).

I controlli e le certificazioni di cui alla lettera a) sono effettuate per i propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici pediatri di libera scelta ai sensi dei rispettivi accordi collettivi nazionali.

La certificazione di stato di buona salute riscontrato all'atto, della visita medica deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1983.

La validità delle certificazioni rilasciate è di durata annuale.

#### Art. 5.

##### *Prestazioni di secondo livello*

Le prestazioni di secondo livello ricadenti nell'ambito funzionale dei servizi di medicina specialistica ed ospedaliera delle unità locali comprendono in particolare:

a) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità specifica alla pratica sportiva agonistica (decreto ministeriale 18 febbraio 1982);

b) gli accertamenti specialistici richiesti, in caso di motivato sospetto clinico, dagli operatori di base, sullo stato di salute dei soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive non agonistiche;

c) la effettuazione di accertamenti psico-diagnostici e di interventi psico-terapeutici in relazione ai problemi derivanti dalle attività sportivo-agonistiche;

d) i prelievi relativi al controllo anti-doping, da eseguire d'intesa con le federazioni sportive nazionali, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia;

e) servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico per le competizioni sportive;

f) prestazioni ambulatoriali di terapia e riabilitazione connessi alla ripresa dell'attività sportiva degli atleti o praticanti;

g) verifica e controlli della rispondenza igienica degli impianti sportivi pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente.

Il predetto servizio promuove ed attua necessarie forme di collaborazione con gli altri servizi e presidi della unità locale e con il presidio multizonale, igiene e prevenzione al fine di garantire efficienza e tempestività nello svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo.

Per lo svolgimento delle prestazioni di medicina dello sport la unità locale può avvalersi di massaggiatori sportivi o di altro personale tecnico-sanitario.

Le unità locali potranno inoltre avvalersi della collaborazione dei centri e degli ambulatori di medicina dello sport della federazione medico sportiva italiana attraverso apposita convenzione nel rispetto di uno schema tipo approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Le certificazioni di cui al punto a) del presente articolo sono redatte in conformità al modello di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1982, n. 63. Per tali certificazioni la validità permane fino alla successiva visita periodica.

La presentazione, da parte dell'interessato della predetta certificazione è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detta certificazione deve essere conservata presso la società sportiva di appartenenza.

La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.

#### Art. 6.

##### *Prestazioni di terzo livello*

Le prestazioni di terzo livello saranno effettuate dal presidio multizonale igiene e prevenzione e dai presidi ospedalieri a proiezione multizonale; esse concernono:

a) le analisi anti-doping;

b) i controlli medici previsti dall'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91 per gli sportivi professionisti;

c) le attività integrative di supporto nei confronti delle unità locali;

d) le attività didattiche, di consulenza e di ricerca in campo medico-sportivo.

Per quanto attiene in particolare le indagini anti-doping sono abilitati ad eseguire i tipi di analisi di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1975 le strutture del presidio multizonale igiene e prevenzione di Campobasso e di Isernia.

Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti di cui al punto a) del presente articolo e del punto d) dell'art. 5 della presente legge sono a carico di chi richiede il controllo.

#### Art. 7.

##### *Commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari*

Gli interessati in caso di accertamento dell'assenza e dell'eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport agonistico praticato, possono proporre, nel termine di trenta giorni dall'acquisita conoscenza dell'esito degli accertamenti, istanza di revisione degli stessi alla commissione regionale di revisione nominata dalla giunta regionale e composta:

a) da un medico docente o specialista in medicina dello sport con funzioni di presidente;

b) da un medico docente o specialista in medicina interna o in disciplina equipollente;

c) da un medico docente o specialista in cardiologia;

d) da un medico docente o specialista in ortopedia;

e) da un medico docente o specialista in medicina legale e delle assicurazioni;

f) da un medico docente o specialista in psichiatria.

Le decisioni della commissione regionale notificate agli interessati sono definitive.

La commissione regionale potrà avvalersi per l'espletamento di eventuali accertamenti di uno dei presidi o servizi multizonali della Regione.

L'interessato può essere assistito da un medico di sua fiducia.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate da un funzionario dell'assessorato regionale alla sanità.

La commissione dura in carica cinque anni e si rinnova comunque con la rielezione del nuovo consiglio regionale.

Per la partecipazione ad ogni giornata di seduta spetta ai componenti della commissione, un'indennità pari a quella fissata dalla legge regionale n. 11 del 12 agosto 1987 per i collegi nella stessa previsti, nonché il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione se dovuta a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 11 dell'8 giugno 1981.

La sede della commissione è presso l'assessorato alla sanità ed igiene della regione Molise.

#### Art. 8.

##### *Commissione tecnico-consultiva*

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, istituisce presso l'assessorato alla sanità con propria delibera una commissione regionale tecnico-consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive e della medicina dello sport con funzioni consultive e di proposte specialmente in ordine alle questioni di carattere normativo e tecnico-organizzativo.

La commissione regionale tecnico-consultiva è composta:

- a) dall'assessore regionale alla sanità o suo delegato che la presiede;
- b) dall'assessore regionale allo sport o suo delegato;
- c) da un funzionario medico designato dalla giunta regionale;
- d) da un docente universitario di medicina dello sport designato dalla giunta regionale;
- e) dal delegato regionale del CONI o suo rappresentante;
- f) da quattro rappresentanti designati congiuntamente dagli enti di promozione sportiva di carattere regionale;
- g) dai coordinatori di educazione fisica dei provveditorati agli studi della Regione;
- h) da un responsabile del servizio di medicina di base e da un responsabile del servizio di medicina specialistica ospedaliera designati dalla giunta regionale;
- i) da un rappresentante della federazione regionale degli ordini dei medici;
- l) da un rappresentante della federazione sportiva italiana medici sportivi.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario dell'assessorato regionale, alla sanità.

La commissione dura in carica cinque anni e si rinnova comunque con la rielezione del consiglio regionale.

Per la partecipazione ad ogni giornata di seduta spetta ai componenti della commissione, l'indennità prevista dall'art. 1 della legge regionale n. 7 del 7 marzo 1983, nonché il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 11 dell'8 giugno 1981.

#### Art. 9.

##### *Formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale del personale*

La Regione, allo scopo di assicurare un'adeguata formazione del personale che opera o da utilizzare nel settore della tutela sanitaria delle attività sportive e della medicina dello sport, promuove periodici corsi per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale interessato.

La Regione promuove altresì, nell'ambito dei piani per la formazione professionale, corsi per massaggiatori sportivi, avvalendosi della collaborazione del CONI. I corsi hanno durata biennale e sono organizzati a livello provinciale presso le scuole di formazione professionale degli operatori sanitari infermieri e tecnici di Campobasso e di Isernia con le modalità previste dal decreto ministeriale 5 luglio 1975.

#### Art. 10.

##### *Adempimenti degli enti organizzatori*

Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione alle attività agonistiche agli accertamenti di idoneità secondo le modalità previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982.

Il servizio sanitario di gara, ivi compreso il servizio anti-doping, è effettuato dalle unità sanitarie locali nei limiti della normativa vigente.

Le società sportive interessate possono avvalersi, limitatamente al servizio sanitario di gara, dei propri medici, dandone comunicazione all'unità sanitaria locale competente. In tale ipotesi gli oneri delle prestazioni saranno a carico delle società stesse.

#### Art. 11.

##### *Gratuità delle prestazioni*

Le visite mediche di idoneità ed i relativi accertamenti di cui ai precedenti articoli sono gratuiti per i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge, esclusi gli atleti professionisti.

#### Art. 12.

##### *Norma finanziaria*

La Regione assicura il finanziamento delle attività svolte dalle unità locali in conformità alla presente legge nell'ambito del riparto del fondo sanitario nazionale.

Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge sono finanziati, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, con quota-parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed iscritti con la stessa legge approvativa dei rispettivi bilanci di previsione regionali.

Alla determinazione della spesa per l'attuazione dei programmi di aggiornamento e qualificazione professionale previsti dall'art. 9 della presente legge si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio ed il relativo onere è posto a carico dell'assegnazione spettante alla Regione sulla quota corrente del fondo sanitario nazionale.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma nello stato di previsione della spesa del bilancio, è istituito il capitolo «spese per l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale medico, paramedico e tecnico operante nel settore dell'educazione motoria e della tutela sanitaria delle attività sportive, nonché corsi di formazione per massaggiatori sportivi».

#### Art. 13.

##### *Urgenza ed entrata in vigore*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 marzo 1988

DI LAURA FRATTURA

88R0276

### LEGGE REGIONALE 10 marzo 1988, n. 6.

#### Norme di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64 - Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 5 del 16 marzo 1988)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La regione Molise in attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» esercita le funzioni amministrative statali delegate ai sensi del comma 14 dell'art. 9 della legge medesima, e riferite alle iniziative promosse dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, secondo le norme di cui alla presente legge.

2. La regione Molise concede le agevolazioni previste in attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, con articolazioni ed aggiornamenti annuali di cui alla legge n. 651 del 1º dicembre 1983, ed in coerenza con i progetti di sviluppo da essa adottati.

#### Art. 2.

##### *Imprese ammesse alle agevolazioni*

1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese artigiane che realizzino iniziative nell'ambito del territorio regionale e che operino in uno dei settori produttivi individuati ai sensi dell'art. 9 della legge 1º marzo 1986, n. 64.

#### Art. 3.

##### *Iniziative ammesse alle agevolazioni*

1. Le funzioni amministrative, di cui al precedente art. 1, sono connesse alla concessione del credito agevolato e dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire.

2. Le istanze prodotte ai sensi della legge n. 64/1986 fino all'entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate alla normativa prevista dalla presente legge.

3. Sono ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge le iniziative dirette alla costruzione di nuovi laboratori ovvero all'ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione o riconversione di laboratori esistenti.

4. Le iniziative di cui ai precedenti commi possono essere realizzate anche attraverso operazioni di locazione finanziaria regolate da apposita convenzione ai sensi del comma 13 art. 9 della legge 1º marzo 1986, n. 64, secondo quanto previsto dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nel rispetto degli ulteriori limiti fissati dal C.I.P.I.

#### Art. 4.

##### *Spese ammissibili*

1. Ai sensi dell'art. 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le spese ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge comprendono le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari, le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti.

2. Sono altresì ammesse alle agevolazioni le spese, di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 1º marzo 1986, n. 64, relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonché quelle destinate all'impianto di uffici ed alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzate all'estero, purché riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.

3. Limitatamente alla concessione del credito agevolato tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40% degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

4. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime. Dalle agevolazioni sono esclusi gli interessi intercalari in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge n. 23/1979, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

#### Art. 5.

##### *Domande*

1. Le domande per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge vengono compilate su appositi moduli in tre copie, delle quali due vengono inoltrate agli istituti di credito o società di locazione finanziaria abilitati, ed una viene inoltrata direttamente all'assessorato regionale competente per l'artigianato.

2. Ai fini dell'ammissione all'istruttoria della domanda di contributo in conto capitale ed in conto interesse, di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, l'impresa richiedente deve presentare all'istituto prescelto, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Per le imprese costituite in forma di società è necessario produrre anche l'atto costitutivo, e l'elenco nominativo dei soci;

b) copia autentica dell'atto di acquisto del suolo o dell'immobile aziendale o eventualmente del contratto preliminare di vendita. Ove l'impresa non sia proprietaria del suolo c/o dell'immobile, copia autentica del titolo in base al quale l'impresa dimostri di possedere la disponibilità del suolo o dell'immobile per tempi tali da soddisfare gli obblighi a carico di chi beneficia delle agevolazioni di legge;

c) grafici di progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori da eseguire;

d) concessione edilizia o idonea dichiarazione dell'autorità comunale attestante la possibilità di rilascio della concessione medesima a seguito dell'intervenuto parere della competente commissione edilizia. La concessione edilizia dovrà comunque essere presentata prima dell'erogazione delle agevolazioni;

e) nel caso si tratti di lavori già iniziati, certificato del comune attestante la data di inizio dei lavori inerenti l'iniziativa ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'imprenditore attestante la data di inizio medesima;

f) nel caso di acquisto di immobili, esauriente descrizione dell'immobile corredata dei relativi grafici;

g) per gli impianti antinquinamento dettagliata descrizione delle opere necessarie e relativi grafici di progetto nonché delle spese necessarie per la loro realizzazione;

h) elenco analitico dei macchinari da acquistare con l'indicazione delle caratteristiche principali, del costo, nonché di eventuali spese di trasporto, montaggio, assemblaggio;

i) elenco analitico dei macchinari preesistenti;

l) planimetria con ubicazione dei macchinari preesistenti e da acquistare;

m) qualora si tratti di soli macchinari, idonea autorizzazione del comune all'esercizio dell'attività.

3. La giunta regionale adotta gli schemi dei moduli da utilizzare per la presentazione delle domande.

#### Art. 6.

##### *Convenzione con gli istituti di credito o le società di locazione finanziaria*

1. Per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla presente legge, la Regione si avvale degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni, il cui schema è approvato con deliberazione della giunta regionale.

2. Per le iniziative realizzate attraverso operazioni di locazione finanziaria la Regione si avvale delle società abilitate ad operare nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 così come modificato dall'art. 9 comma 13, della legge 1º marzo 1986, n. 64, sulla base di analoghe convenzioni, il cui schema è approvato con deliberazione della giunta regionale.

#### Art. 7.

##### *Assessorato competente*

1. L'attività istruttoria e gli adempimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono curati con le modalità indicate nei successivi articoli, nel rispetto della vigente normativa statale, nell'ambito del settore artigianato dell'assessorato competente in materia.

## CAPO II

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  
E/O IN CONTO INTERESSI

## Art. 8.

*Istruttoria*

1. Le domande di ammissione ai contributi in conto capitale e/o in conto interessi sono ammesse all'istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la documentazione di cui all'art. 5 della presente legge.

2. L'istituto, sulla base della documentazione presentata nonché di quella ulteriore ritenuta indispensabile, procede all'istruttoria dell'iniziativa volta a valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice ed alla congruità dei mezzi all'uopo destinati.

3. L'istituto acquisiti gli elementi di valutazione per la spesa ed espletati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed accertata la congruità delle singole voci ammissibili a contributo, ne dà comunicazione all'assessorato regionale competente in materia di artigianato, al quale trasmette copia della documentazione di cui all'art. 5.

## Art. 9.

*Concessione dei contributi*

1. La giunta regionale, sulla base della istruttoria di cui al precedente art. 8, riscontrata la sussistenza e regolarità formale della documentazione prescritta, riscontrata la rispondenza dell'iniziativa alle norme ed alle direttive di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, delibera secondo l'ordine cronologico delle domande, la concessione del contributo in conto capitale e/o in conto interessi con provvedimento unico.

2. Il provvedimento di concessione deve tra l'altro stabilire a carico dell'imprenditore i seguenti obblighi:

a) comunicare l'eventuale presentazione di domanda o concessione di altre agevolazioni finanziarie per la stessa iniziativa;

b) non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione da parte della giunta regionale, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse alle agevolazioni, e a non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni medesime ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno 10 anni dalla data anzidetta, pena la revoca proporzionale delle agevolazioni concesse;

c) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui all'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Il provvedimento di concessione, di cui al presente articolo, è preordinato all'emanazione dell'atto finale che avrà luogo allorché l'assessorato competente in materia di artigianato della Regione avrà accertato l'ammissibilità e la congruità delle singole spese ammesse a consuntivo e sarà effettuato l'accertamento prescritto nel successivo art. 14.

4. Il provvedimento di concessione dovrà espressamente prevedere la possibilità di revoca, da parte della stessa giunta regionale, delle agevolazioni che risultassero non dovute in base alla vigente normativa o nel caso che non fossero osservate tutte le condizioni presupposte o contenute nel provvedimento di concessione medesimo.

## Art. 10.

*Variazioni di programma o di spesa*

1. Qualora intervengano nel corso della realizzazione del progetto variazioni di programma o variazioni di spesa non superiori al 20% di quelle inizialmente previste, l'istituto ne dà comunicazione alla giunta regionale con una relazione che consenta di accertare se esse configurino o meno una modifica sostanziale del progetto medesimo.

2. Qualora le variazioni configurino una modifica sostanziale del progetto le agevolazioni concesse vengono sospese salvo disporre un nuovo procedimento di concessione su specifica richiesta dell'impresa interessata.

3. Qualora le variazioni non configurino una modifica sostanziale del progetto le agevolazioni concesse conservano la loro validità, e la giunta regionale, se richiesta, può disporre, in via prioritaria e con procedura di urgenza, la concessione di agevolazioni integrative commisurate alle nuove previsioni di spesa.

## Art. 11.

*Erogazione in acconto del contributo in conto capitale*

1. Per le richieste di anticipazioni del contributo in conto capitale, avanzate ai sensi del comma 12 dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, la erogazione viene disposta con deliberazione della giunta regionale previa acquisizione della documentazione seguente:

a) perizia giurata redatta secondo lo schema di cui all'allegato A);

b) atto d'obbligo sottoscritto dalla ditta secondo lo schema di cui all'allegato B);

c) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e per le società regolarmente costituite, certificato di vigenza del tribunale, rilasciati in data non anteriore a tre mesi;

d) impegno del titolare dell'impresa a non alienare o mutare la destinazione d'uso dei beni per i quali sono state richieste le agevolazioni di legge per il periodo previsto dalla legge medesima;

e) per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, le fatture e documentazioni devono essere corredate da una dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità della ditta fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

2. Per le erogazioni a stati di avanzamento, gli istituti, non appena accertato che sussistono le condizioni per l'erogazione, ne danno comunicazione all'assessorato all'artigianato della Regione. L'erogazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale direttamente alle ditte interessate.

3. Le predette erogazioni, a stati di avanzamento, non possono superare il 70% del contributo in conto capitale concesso.

4. Le erogazioni di cui al presente articolo possono essere disposte contemporaneamente alla concessione delle agevolazioni qualora ne ricorrano le condizioni.

## Art. 12.

*Documentazione finale di spesa*

1. Gli istituti istruttori, acquisita la documentazione finale di spesa, ne trasmettono copia all'assessorato all'artigianato della Regione unitamente ad una relazione finale che concluda con un giudizio di ammissibilità e congruità della spesa e alla documentazione integrativa necessaria per la concessione definitiva delle agevolazioni.

2. Nel trasmettere la documentazione finale di spesa gli istituti istruttori debbono evidenziare tutte le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto preso a base dell'istruttoria e debbono fornire tutte le informazioni necessarie per accertare se dette variazioni configurino o meno una modifica sostanziale del progetto.

3. La documentazione di spesa necessaria per la concessione definitiva dei contributi in conto capitale ed in conto interessi, deve consistere in fatture o documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato, o in copia autenticata, ed è valida per la erogazione di entrambe le agevolazioni.

4. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, le fatture e documentazioni devono essere corredate da una dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità della ditta fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuove di fabbrica.

## Art. 13.

*Erogazione dei contributi in conto capitale sulla documentazione finale di spesa*

1. Su richiesta dell'impresa e sulla base della documentazione finale di spesa di cui al precedente art. 12 il presidente della giunta regionale può disporre, con proprio decreto, la erogazione di una ulteriore quota del contributo in conto capitale, fino al 90% delle spese rendicontate e comunque non superiore al contributo concesso.

2. Detta erogazione è subordinata alla presentazione da parte delle imprese della seguente documentazione integrativa:

a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa che tutta la documentazione di spesa presentata è regolare e conforme al programma oggetto dell'agevolazione;

b) nel caso di realizzazione di opere murarie e assimilate, certificato di ultimazione dei lavori ovvero attestazione del comune competente di conformità alla concessione edilizia, ovvero il nulla-osta per la sua utilizzazione;

c) certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria attestante che l'impianto non produce inquinamento;

d) atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto a quello che verrà determinato dalla Regione a seguito di accertamento in sede di liquidazione finale, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento al momento del recupero;

e) certificato aggiornato di data non anteriore a tre mesi rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente da cui risulti che la ditta è nel libero esercizio della sua attività e che non vi siano in atto nei suoi confronti procedimenti di concordato o fallimentari.

3. Nel caso di impossibilità di acquisirli tempestivamente i certificati di cui alle lettere b) e c) possono essere sostituiti rispettivamente dai seguenti documenti:

b. a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato con firma autenticata del direttore dei lavori;

c. b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

#### Art. 14.

##### *Accertamenti*

1. Ricevuta la documentazione finale di spesa, di cui al precedente art. 12, la giunta regionale su proposta dell'assessore all'artigianato dispone, ad integrazione dei controlli effettuati dall'istituto di credito convenzionato, di cui al secondo comma dell'art. 11, apposito collaudo finale tendente ad accertare la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la funzionalità e la capacità produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, l'osservanza delle norme antinquinamento nonché di altre eventuali norme e prescrizioni di legge.

2. Per l'effettuazione di tale collaudo la giunta regionale su proposta dell'assessore all'artigianato si avvale di tecnici regionali e, ove strettamente necessario, di tecnici esterni abilitati all'esercizio della professione. Gli atti di collaudo sono approvati dalla giunta regionale.

3. Per gli investimenti superiori a L. 1.000.000.000 il collaudo dovrà essere effettuato da una commissione composta da tre membri.

4. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determinata, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione da parte della Regione della liquidazione dei contributi e l'avvio dell'eventuale procedura di recupero delle agevolazioni già erogate, con contestuale comunicazione all'istituto di credito.

5. Per quanto concerne le operazioni di collaudo ed i compensi da corrispondere ai tecnici esterni incaricati si fa riferimento alle istruzioni emanate dall'agenzia, o in mancanza, a quelle adottate dalla ex CASMEZ per il collaudo degli impianti ed i relativi oneri saranno fatti gravare sulle somme messe a disposizione della stessa amministrazione.

#### Art. 15.

##### *Provvedimenti definitivi*

1. Sulla base della documentazione e dell'accertamento, di cui ai precedenti artt. 12 e 14, valutata l'ammissibilità e la congruità delle spese esposte, la giunta regionale, nei limiti degli importi dei provvedimenti di concessione deliberati, ivi compresi quelli di concessione integrativa, di cui al precedente art. 10, determina l'ammontare definitivo delle spese ammissibili ai contributi di legge.

2. Con lo stesso provvedimento la giunta regionale dispone la erogazione a saldo del contributo in conto capitale concesso.

#### Art. 16.

##### *Erogazione del contributo in conto interessi*

1. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto dispone la erogazione dei contributi in conto interessi in scadenza ad ogni semestre, su richiesta degli istituti di credito interessati previa istruttoria dell'assessorato competente.

#### CAPO III

### LOCAZIONE FINANZIARIA

#### Art. 17.

##### *Istruttoria*

1. Le domande di ammissione ai contributi in conto canoni sono ammesse all'istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la documentazione prescritta di cui all'art. 5 della presente legge.

2. Le società di cui al precedente art. 6 procedono all'istruttoria dell'iniziativa volta a valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice ed alla congruità dei mezzi all'uopo destinati.

3. Le società, acquisiti gli elementi di valutazione per la spesa ed esplicitati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed accertata la congruità delle singole voci ammissibili a contributo, ne danno comunicazione all'assessorato regionale competente per l'artigianato, al quale trasmettono la documentazione prescritta.

#### Art. 18.

##### *Concessione delle agevolazioni*

1. La giunta regionale, sulla base della documentazione di cui al precedente art. 17, riscontrata la rispondenza dell'iniziativa alle norme ed alle direttive di attuazione della legge 1º marzo 1986, n. 64, delibera la concessione delle agevolazioni richieste.

2. Il provvedimento di concessione stabilisce a carico del titolare dell'impresa artigiana beneficiaria gli obblighi di cui al precedente art. 9.

#### Art. 19.

##### *Documentazione finale*

1. Ai fini della erogazione del contributo concesso, la società, stipulato e registrato il contratto di locazione finanziaria, ne invia copia all'assessorato competente in materia di artigianato della Regione unitamente alla documentazione integrativa di cui all'art. 13 della presente legge.

#### Art. 20.

##### *Erogazione del contributo in conto canone per locazione finanziaria dei macchinari*

1. La giunta regionale, sulla base della documentazione di cui al precedente art. 19 delibera la erogazione alla società di locazione finanziaria dell'intero importo del contributo in conto canoni concesso.

2. Nell'ipotesi in cui la società di locazione finanziaria invii contemporaneamente tutta la documentazione necessaria per la concessione e la liquidazione del contributo in conto canoni, la giunta regionale, dispone la erogazione contestualmente alla concessione delle agevolazioni.

3. Qualora la documentazione per la erogazione del contributo sia inviata dopo il provvedimento di concessione, la giunta regionale può disporre in sede di provvedimento di erogazione un aggiornamento della somma concessa nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 10 della presente legge.

#### Art. 21.

##### *Trasferimento del contributo al locatario*

1. Per il trasferimento dei contributi concessi in conto canoni alle imprese artigiane ammesse ai benefici di legge si applicano i criteri e modalità fissati dal C.I.P.I. ai sensi dell'art. 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

## Art. 22

## Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente legge valgono le norme dello Stato vigenti in materia.

## Art. 23.

## Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Alla quantificazione annuale della spesa sarà disposto con la stessa legge approvativa dei relativi bilanci regionali.

## Art. 24.

## Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 10 marzo 1988

DI LAURA FRATTURA

(Omissis).

83R0277

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1988, n. 7.

Integrazione dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 16 del 28 marzo 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

A SEGUITO DI RINVIO, HA APPROVATO  
CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, DEI COMPONENTI

## IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

HA PROMOSSO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ  
DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

## LA CORTE COSTITUZIONALE

HA RIGETTATO IL RICORSO DEL GOVERNO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Articolo unico

All'art. 61 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975 dopo il primo comma viene aggiunto il seguente:

«Il dipendente, che abbia compiuto il 65° anno di età senza aver maturato il diritto al trattamento minimo di pensione secondo le norme dell'ordinamento degli istituti di previdenza, è mantenuto in servizio fino al raggiungimento del diritto e comunque non oltre il 70° anno di età».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 21 marzo 1988

OLIVO

86R0279

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1988, n. 8.

Istituzione dei centri polivalenti per i giovani.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 17 del 29 marzo 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La regione Calabria ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, e in attuazione della legge regionale n. 5/87, concorre con attività ed iniziative all'elevazione culturale dei giovani favorendone la partecipazione sociale.

2. A tal fine promuove la costituzione di centri polivalenti per favorire l'aggregazione sociale, l'uso comunitario del tempo libero, studi e ricerche sui problemi della condizione giovanile.

3. La Regione favorisce la creazione ed il potenziamento di iniziative di ricerca e di sperimentazione per lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione.

## Art. 2.

1. La Regione nel perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 1, promuove e sostiene iniziative per:

- a) favorire il dialogo ed il confronto di esperienze e di studi fra i giovani;
- b) promuovere la conoscenza della realtà economica sociale e culturale della Calabria.

## Art. 3.

1. La Regione tenendo presente le esigenze di riequilibrio territoriale, assegna contributi ai comuni singoli o associati per la realizzazione ed il funzionamento di centri polivalenti.

2. I centri operano per:

- 1) organizzare attività culturali ricreative e sportive;
- 2) promuovere e realizzare scambi socio-culturali tra associazioni di giovani nell'ambito regionale ed extraregionale;
- 3) promuovere interventi di raccordo per le iniziative di aggregazione giovanile realizzate nel territorio comprensoriale in cui opera il centro;
- 4) promuovere l'associazionismo giovanile per le attività teatrali e in genere dello spettacolo;
- 5) organizzare e gestire strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti di giovani nell'ambito di scambi culturali, e strutture ricreative e culturali.

## Art. 4.

1. La Regione definisce annualmente il piano di interventi per il sostegno delle attività dei centri polivalenti.

2. I programmi di attività socio-culturali formulati come progetti sono presentati alla giunta regionale, assessorato alla cultura, entro il 30 ottobre.

3. La giunta regionale predispose il piano di interventi che sarà approvato unitamente alla legge di bilancio regionale ed alla legge finanziaria che l'accompagna.

## Art. 5.

1. I progetti di cui al precedente articolo devono essere accompagnati da una relazione che contiene le seguenti indicazioni:

- a) obiettivi, metodologie, tempi di attuazione;
- b) servizi da realizzare;
- c) soggetti destinatari, modalità e forme della loro partecipazione;
- d) tipologia degli impianti e delle attrezzature necessarie;
- e) piano finanziario;
- f) piano organizzativo.

2. I fondi assegnati dalla Regione debbono essere rendicontati per intero, la mancata presentazione dei rendiconti o il riscontro di irregolarità preclude ulteriori assegnazioni di contributi.

## Art. 6.

1. I comuni singoli o associati, provvedono alla costituzione dei centri polivalenti affidandone anche la gestione a cooperative o associazioni di giovani mediante apposita convenzione. La convenzione ha durata triennale e può essere rinnovata una sola volta. Le cooperative o associazioni che assumono la gestione dei centri polivalenti devono essere composte da giovani in possesso di specifiche professionalità idonee a garantire la realizzazione dei progetti sociali e culturali.

2. I comuni possono presentare alla Regione richiesta di contributo per l'acquisto, l'ammodernamento, la riconversione di immobili da destinare a sede delle attività dei centri polivalenti.

## Art. 7.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 300.000.000 per l'anno 1988 si provvede con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1988 e, per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la relativa legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 23 marzo 1988

OLIVO

88R0280

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## LEGGE REGIONALE 7 marzo 1988, n. 6.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1986.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 23 dell'11 marzo 1988)

(Omissis).

88R0281

## LEGGE REGIONALE 7 marzo 1988, n. 7.

Contributo della regione Emilia-Romagna per il mantenimento delle isole amministrative di San Pellegrino in Alpe, Pieve Corena e Valle Inferiore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 23 dell'11 marzo 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La regione Emilia-Romagna, in considerazione delle particolari condizioni delle isole amministrative di San Pellegrino in Alpe di Frassinoro (Modena), Pieve Corena di Verucchio (Forlì) e Valle Inferiore di Cortebruggatella (Piacenza), rispettivamente site in territorio toscano, marchigiano e lombardo, riconosce ai rispettivi comuni di appartenenza un contributo annuale per far fronte alle spese relative al mantenimento della viabilità ed agli interventi sociali.

## Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte, a partire dall'esercizio 1988, con l'istituzione di apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale che è dotato dei finanziamenti necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno di volta in volta disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale del bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 marzo 1988

GUERZONI

88R0282

## LEGGE REGIONALE 7 marzo 1988 n. 8.

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2, concernente l'organizzazione turistica della regione Emilia-Romagna, integrazioni della composizione della consulta regionale per il turismo e degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 23 dell'11 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Integrazione della composizione della Consulta regionale per il turismo*

1. Al primo comma dell'art. 24 (Consulta regionale per il turismo) della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2, concernente norme sull'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna, sono aggiunte le seguenti lettere:

«v) un rappresentante del CAI designato dalla delegazione regionale dello stesso;

z) il presidente dell'agenzia regionale di promozione turistica.»

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale provvede ad integrare la composizione della Consulta regionale per il turismo, formata con decreto 6 febbraio 1987 n. 80, nominando il rappresentante del CAI designato ai sensi del primo comma e il presidente dell'agenzia regionale di promozione turistica.

Art. 2.

*Integrazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti*

1. Agli ambiti turistici di cui all'allegato «Ambiti territoriali turisticamente rilevanti» della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2, sono aggiunti i seguenti Comuni:

Ambito turistico piacentino (1): Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella, Morfasso, Ottone, Pecorara, Pianello Val Tidone, Rivergaro, Travo, Vernasca e Zerba.

Ambito turistico parmense (2): Comuni di Calestano, Collecchio, Fidenza, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Sala Baganza, San Secondo Parmense, Soragna, Traversctolo e Varsi.

Ambito turistico modenese (4): Comuni di Marano sul Panaro e Frignano sulla Secchia.

Ambito turistico bolognese (5): Comuni di Borgo Tossignano e Vergato (limitatamente alle località di Cereglio e Tolé).

Ambito turistico ravennate (7): Comune di Casola Valsenio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 marzo 1988

GUERZONI

88R0283

## LEGGE REGIONALE 7 marzo 1988, n. 9.

Modifica all'allegato 2 (zone turistiche) della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40. Castell'Arquato «città d'Arte».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 23 dell'11 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'allegato 2 (zone turistiche) della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40*

1. Al punto 3 (zone termali) della lettera A (periodo estivo) dell'allegato 2 (zone turistiche) della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40, per la provincia di Piacenza, si aggiunge, dopo Castell'Arquato: «limitatamente alla località Bacedasco».

Art. 2.

*Modifica all'allegato 2 (zone turistiche) della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40*

1. Al punto 2 (città d'arte) della lettera A (periodo estivo) dell'allegato 2 (zone turistiche) della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40, viene aggiunto: «Castell'Arquato (limitatamente al capoluogo)».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 marzo 1988

GUERZONI

88R0284

## REGIONE LIGURIA

## LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1988, n. 3.

Disarticolazione in tre distinti servizi del servizio bilancio, programmazione e gestione dell'Unità sanitaria locale n. 13.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7 del 17 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico:*

1. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45 «Istituzione e disciplina delle Unità sanitarie locali» e successive modificazioni, il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'Unità sanitaria locale n. 13, Genova IV, è sostituito con i seguenti servizi:

- a) Servizio bilancio e programmazione;
- b) Servizio provveditorato;
- c) Servizio gestione tecnica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 gennaio 1988

MAGNANI

88R0285

### LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1988, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 «Testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei consiglieri regionali».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7 del 17 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. L'art. 27, comma primo, della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3, è così modificato:

«1. L'ammontare mensile dell'assegno di previdenza è determinato all'1 gennaio di ogni anno in base alla tabella A allegata, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità mensile lorda di cui al primo comma dell'articolo 2, prevista per la funzione di consigliere regionale in carica alla data del 30 novembre dell'anno precedente.»

#### Art. 2.

1. La tabella A prevista dall'art. 27 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 è così modificata:

Anni di contribuzione	% sulla indennità mensile lorda
5 . . . . .	20%
6 . . . . .	24%
7 . . . . .	28%
8 . . . . .	32%
9 . . . . .	36%
10 . . . . .	40%
11 . . . . .	44%
12 . . . . .	48%
13 . . . . .	52%
14 . . . . .	56%
15 . . . . .	60%
16 ed oltre . . . . .	63%

#### Art. 3.

1. L'art. 37 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 è così modificato:

«1. I consiglieri regionali possono essere assicurati contro i rischi di morte o di invalidità permanente conseguiti ad infortunio e/o di invalidità permanente dipendente da malattia, nonché di invalidità temporanea dipendente da infortunio, per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente.

2. Alla spesa per la gestione del fondo di previdenza della trattenuta mensile di gestione del fondo di previdenza

#### Art. 4.

1. All'art. 17, comma primo della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Il rappresentante del gruppo che non possa intervenire ad una seduta del consiglio di gestione del fondo di previdenza può farsi sostituire da altro consigliere mediante delega da presentare al presidente del consiglio all'inizio della seduta.»

#### Art. 5.

1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sulla gestione dei fondi per gli assegni vitalizi a favore dei consiglieri regionali, si applicano le norme di cui al presente articolo.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico-attuariale del fondo è presentato all'ufficio di presidenza, che accetta in modo analitico l'andamento della gestione.

3. A decorrere dall'inizio di ogni legislatura l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con una contribuzione «una tantum» a valere sui fondi di cui alla legge 6 dicembre 1973 n. 853 in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo.

L'eventuale stanziamento sarà iscritto al bilancio nell'apposito capitolo 0005 ricompreso fra le spese per il consiglio regionale, relativo alle «indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 gennaio 1988

MAGNANI

88R0286

### LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1988, n. 5.

**Interventi a sostegno delle cooperative agricole per la produzione di materiale selezionato delle specie orticole da diffondere nelle aziende agricole specializzate.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7 del 17 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Concessione dei contributi*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi «una tantum» a sostegno delle attività volte alla diffusione nelle aziende agricole di materiale selezionato delle specie orticole, prodotto da cooperative agricole in centri di miglioramento varietale appositamente realizzati.

nel 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le cooperative che presentino un apposito programma di attuazione della realizzazione delle finalità di cui al primo comma e da cui risultino:

- a) obiettivi e contenuti;
- b) durata, che non potrà essere superiore ad un triennio;
- c) spese preventivate per la compiuta realizzazione dello stesso.

3. La giunta regionale, sulla base dei programmi trasmessi dalle cooperative, individua quelli ritenuti ammissibili e ripartisce i fondi disponibili.

4. La liquidazione di contributi concessi avviene con riferimento allo stato di attuazione dei singoli programmi di attività e sulla base della rendicontazione delle spese sostenute.

#### Art. 2.

##### *Presentazione e istruttoria delle domande*

1. Ai fini di ottenere i contributi di cui all'articolo 1 le cooperative devono presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda corredata dal programma di attività.

2. La giunta regionale, nell'esame delle domande presentate, si avvale della collaborazione dei servizi provinciali agro-alimentari competenti per territorio, sia nella fase iniziale concernente l'ammissibilità delle domande, sia in quella di liquidazione dei contributi concessi con particolare riferimento alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e delle spese sostenute a tal fine.

#### Art. 3.

##### *Norma transitoria*

1. In prima applicazione le domande, corredate dalla documentazione prevista dall'art. 1, devono essere presentate dalle cooperative entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota, pari a L. 1.500.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 del capitolo 7095 «Contributi alle cooperative agricole per interventi volti alla diffusione delle specie orticole effettuati in centri di miglioramenti varietale appositamente realizzati» con lo stanziamento di L. 1.500.000.000 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 gennaio 1988

MAGNANI

88R0287

## LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1988, n. 6.

### Disciplina del lavoro straordinario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 8 del 24 febbraio 1988)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

CON ORDINANZA N. 10 DEL 13/19 GENNAIO 1988 HA DICHIARATO MANIFESTAMENTE INFONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROMOSSA DAL GOVERNO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

La misura oraria del compenso per lavoro straordinario previamente autorizzato è corrisposta sulla base del trattamento economico risultante dalla tabella B allegata alla legge regionale 9 aprile 1973 n. 12 e del secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 9 aprile 1973 n. 11 nel testo risultante dall'art. 5 della citata legge regionale n. 12/1973, con i seguenti criteri di calcolo:

stipendio mensile lordo più indennità integrativa speciale diviso 165, maggiorato del 25 per cento per prestazioni straordinarie diurne e feriali e del 50 per cento per prestazioni straordinarie notturne o festive. Si intendono notturne le ore dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Le prestazioni di lavoro straordinario non possono comunque superare le 150 ore annue e le 15 mensili.

Fino all'entrata in vigore della legge sulle strutture, per comprovate esigenze di servizio, la giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza per quanto concerne il personale del consiglio, può autorizzare in via eccezionale e in deroga ai limiti previsti nel comma precedente, prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili.

In relazione ad eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio il dipendente è tenuto a prestare la propria opera anche oltre il limite di trenta ore mensili, con recupero compensativo senza diritto a ulteriori compensi.

Le esigenze di cui ai due comma precedenti sono verificate di volta in volta con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali.

È abrogato l'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1973 n. 12.

#### Art. 2.

Per quanto concerne la retribuzione del lavoro straordinario sono fatte salve le condizioni più favorevoli che saranno eventualmente previste nella legge regionale di attuazione dell'accordo nazionale riguardante il trattamento economico dei dipendenti regionali, anche in ordine alla decorrenza.

#### Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà, per gli esercizi finanziari 1977 e successivi, con gli appositi stanziamenti previsti dalle leggi di approvazione dei bilanci e nei limiti di disponibilità degli stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 4 febbraio 1988

MAGNANI

88R0288

## LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1988, n. 7.

Approvazione dei progetti di adeguamento e potenziamento degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 8 del 24 febbraio 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'approvazione regionale dei progetti di cui agli articoli 1 bis e 2 del d.l. 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441, purché presentati entro i termini previsti dalla legge stessa, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e sostituisce ogni altro atto di competenza regionale inerente ai progetti stessi nel rispetto di quanto previsto dal piano territoriale di coordinamento paesistico adottato dalla giunta regionale ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984 n. 39.

2. La giunta regionale adempie a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1-bis del citato d.l. n. 361/1987 convertito nella citata legge n. 441/1987 sentita la competente commissione consiliare.

3. L'istruttoria dei progetti di cui al primo comma è svolta dai componenti servizi regionali, deve comprendere ogni valutazione necessaria in relazione alla materia e al contenuto degli atti sostituiti e assorbe anche il parere di cui al secondo comma dell'art. 39 della l.r. 16 aprile 1984 n. 22.

4. L'approvazione è deliberata dalla giunta regionale, sentito il comitato tecnico per l'ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 integrata dalla legge regionale 12 marzo 1985 n. 11. Il comitato tecnico per l'ambiente dovrà anche sentire i comuni limitrofi a quello in cui ha sede l'impianto, potenzialmente interessati.

5. Limitatamente ai progetti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 361/1987 convertito con modificazioni nella legge n. 441/1987, l'approvazione regionale è deliberata previo parere favorevole del comune ove è ubicato l'impianto.

6. Per la realizzazione dei progetti di cui al primo comma non si applicano i divieti di cui all'art. 9, ultimo comma della legge 1° marzo 1975 n. 47 e di cui all'art. 57 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22.

## Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 18 febbraio 1988

MAGNANI

88R0289

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 febbraio 1988, n. 2.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4 - Provvidenze a favore dell'assistenza scolastica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 15 marzo 1988)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8472 del 30 dicembre 1987, concernente l'approvazione del regolamento citato;

Decreta:

È emanato il regolamento per le provvidenze a favore dell'assistenza scolastica secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 15 febbraio 1988

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1988  
Registro n. 3, foglio n. 72

REGOLAMENTO D'ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 30 GENNAIO 1967, N. 4 «PROVVIDENZE A FAVORE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA».

## Art. 1.

1. Ai sensi della legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, la giunta provinciale può erogare, per le spese previste dal successivo art. 2 contributi a favore di enti, associazioni e comitati che, senza fini di lucro, gestiscono collegi o convitti. Beneficiari dei contributi possono essere solo quei collegi o convitti dove sono ospitati alunni frequentanti le scuole elementari e/o le secondarie di I e II grado.

## Art. 2.

1. La giunta provinciale, su proposta del competente assessore, può erogare i contributi fino ad un massimo del 70% delle spese riconosciute ammissibili, per:

- a) la costruzione, sistemazione, ampliamento e ristrutturazione di edifici;
- b) l'acquisto di edifici;
- c) l'attrezzatura e l'arredamento.

2. Le suddette spese possono riferirsi al collegio come pure alla scuola privata che costituisce, insieme al collegio, il convitto gestito da uno stesso ente, purché la scuola sia autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

## Art. 3.

1. Per poter beneficiare dei contributi di cui al precedente art. 2, deve essere presentata domanda alla competente ripartizione alla pubblica istruzione ed attività culturali e più specificatamente, per convitti che ospitano prevalentemente alunni del gruppo linguistico tedesco e ladino, all'ufficio n. 24, Ufficio affari amministrativi Scolastici, della ripartizione III, mentre per convitti che ospitano prevalentemente alunni del gruppo linguistico italiano, all'ufficio n. 155, Ufficio affari amministrativi Scolastici, della ripartizione X.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) progetti approvati dagli organi competenti, completi di relazione descrittiva dei relativi elementi di costo;
- b) il piano di finanziamento;
- c) una copia autentica della concessione edilizia, se prescritta;
- d) una copia del parere della soprintendenza ai beni culturali, se prescritto;
- e) un estratto tavolare da cui risulti il vincolo venticinquennale previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, fatta esclusione per le spese relative all'attrezzatura e arredamento.

3. Qualora il vincolo di cui alla lettera e) del comma precedente, relativo ai corrispondenti edifici del collegio o del convitto, non sia stato reso pubblico mediante annotazione tavolare, è necessario corredata la domanda con una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, con la quale l'ente si impegna a non mutare per il periodo di 25 anni la destinazione del fabbricato, senza il consenso della giunta provinciale e con la quale si impegna altresì ad annotare il vincolo nel libro tavolare. L'annotazione tavolare del vincolo dovrà essere dimostrata al competente ufficio affari amministrativi Scolastici in ogni caso prima della liquidazione del contributo concesso, mediante la presentazione di un originale o copia autentica del relativo estratto tavolare con la corrispondente annotazione, oppure con la presentazione di una copia autentica del relativo documento tavolare, con la quale è stato disposto il vincolo.

4. Gli uffici provinciali competenti possono richiedere ulteriore documentazione, qualora fosse necessaria per l'istruttoria della domanda.

#### Art. 4.

1. Prima dell'erogazione del contributo, deve essere acquisito il parere tecnico-amministrativo della commissione consultiva per l'edilizia scolastica presso la ripartizione IV della giunta provinciale,

lavori pubblici, prescritti dall'art. 2 della legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4. La commissione esamina la conformità del progetto dei lavori, per i quali è stato richiesto il finanziamento, alle disposizioni di legge vigenti, comprese quelle provinciali in materia di ordinamento urbanistico e di tutela del paesaggio. La commissione verifica inoltre l'adeguatezza delle perizie e dei preventivi di spesa presentati e se le spese preventivate e il relativo ammontare possono essere riconosciuti ammissibili.

2. Si prescinde dal parere della commissione di cui al precedente comma, quando trattasi di contributi per l'acquisto di semplici attrezzature ed arredi.

#### Art. 5.

1. La giunta provinciale sulla base del parere di cui al precedente art. 4, e su proposta del competente assessore, approva il progetto e può concedere un contributo nella misura massima del 70% della spesa ammissibile, come previsto dall'art. 2 del presente regolamento.

2. Il contributo concesso viene liquidato in una o più soluzioni, sulla base di documentati rendiconti, saldati e controfirmati dal legale rappresentante.

#### Art. 6.

1. Su domanda motivata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, la giunta provinciale può autorizzare lo svincolo di destinazione dell'edificio, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, la domanda deve essere inoltrata al competente ufficio affari amministrativi scolastici, come previsto dal primo comma del precedente art. 3. Le spese per la cancellazione del vincolo presso il libro fondiario sono a carico del proprietario del relativo immobile.

88R0278

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ CHIETI  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
- ◇ L'AQUILA  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ MATERA  
Cartoleria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via della Beccherie, 69
- ◇ POTENZA  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ CATANZARO  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)  
Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ ANGI (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)  
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO  
Libreria D'AURIA  
Palazzo di Giustizia

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)  
Cartoleria PIROLA MAGGIOLI  
di Laura Zagatti  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ CERVIA (Ravenna)  
Ed. Libr. UMIACCHI MARIO  
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA  
Libreria FIACCADORI  
Via el Duomo
- ◇ PIACENZA  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE  
Cartoleria -UNIVERSITAS-  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ LATINA  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Ciodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartoleria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)  
Cartoleria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)  
Cartoleria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ IMPERIA  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA  
Libreria CENTRALE  
Via Collì, 5
- ◇ SAVONA  
Libreria G.B. MONETA  
di Schiavi Mario  
Via P. Boselli, 8/r

## LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)  
Cartoleria GRAN PARADISO  
Via Veltara, 23
- ◇ BERGAMO  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ COMO  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
- ◇ MANTOVA  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Eboli s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE  
Libreria F.lli VERONI  
di Veroni Aldo e C.  
Via Robbioni, 5

## MARCHE

- ◇ ANCONA  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO  
Libreria MALIPIERO  
Corso XI Settembre, 61
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
Libreria ALBERTINI  
Via Giovanni XXIII, 59

## MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO  
Libreria Di E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA  
Libreria BERTELOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI  
Ditta I.C.A.  
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ NOVARA  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO  
Casa Editrice ICAP  
Via Monto di Preta, 20
- ◇ VERCELLI  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73

## PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Creauzio, 16
- ◇ BRINDISI  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ CRISTIANO  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ CRISTIANO  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ AGRIGENTO  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)  
Cartoleria MILIOTO ANTONINO  
Vic. Roma, 60
- ◇ MESSINA  
Libreria O.S.P.E.  
Piazza Carroli, isol. 221
- ◇ PALERMO  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Fusonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA  
Centro didattico IBLEO  
Via G. Matteotti, 54
- ◇ SIRACUSA  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 30

## TOSCANA

- ◇ AREZZO  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Cerducci, 9
- ◇ LIVORNO  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA  
Libreria BARONI  
Via Filungo, 43
- ◇ LIBRERIA PROF. SESTANE  
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA  
Libreria VORTUS  
Galleria L. De Vinci, 27
- ◇ PISA  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA  
Libreria TURELLI  
Via Macallo, 37
- ◇ SIENA  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacite, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA  
Libreria MINERVA  
Via dei Tiliier, 34

## VENETO

- ◇ BELLUNO  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO  
Libreria CANOVA  
Via Ceimaggiore, 31
- ◇ VENEZIA  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenda dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Eiturla S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale .....	L.	220.000
- semestrale .....	L.	120.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale .....	L.	28.000
- semestrale .....	L.	17.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale .....	L.	105.000
- semestrale .....	L.	58.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale .....	L.	28.000
- semestrale .....	L.	17.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale .....	L.	100.000
- semestrale .....	L.	60.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale .....	L.	375.000
- semestrale .....	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> .....	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione .....	L.	800
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L.	800
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L.	800

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L.	800

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L.	3.400

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna .....	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta .....	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L.	120.000
Abbonamento semestrale .....	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 05022149 - 05022221